SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 dicembre 2010.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di una varietà di frumento tenero iscritto al relativo registro nazionale. *(10A15560)*

DECRETO 17 dicembre 2010.

Iscrizione di alcune varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale. *(10A15561)*

DECRETO 17 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa». *(10A15562)*

DECRETO 21 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano». *(10A15563)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A15564)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A15565)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Modifica della denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» in «Piave» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A15566)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei». *(10A15567)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A15568)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Lison» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A15569)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» *(10A15570)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Forlì» *(10A15571)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Ravenna». *(10A15572)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Rubicone». *(10A15573)*

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «APPA - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(10A15574)*

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ricotta Romana» registrata in qualità di Denominazione di Origine protetta in forza al regolamento CE n. 737 del 13 maggio 2005. *(10A15575)*

DECRETO 21 dicembre 2010.

Modifica del decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Terre Aurunche» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(10A15576)*

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(10A15577)*

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2010.

Iscrizione della denominazione «Carota Novella di Ispica» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(10A15578)*

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. *(10A15579)*

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Modena» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. *(10A15580)*

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. *(10A15581)*

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Agnello di Sardegna» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001. *(10A15582)*

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(10A15583)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Modifica del decreto 1° febbraio 2006 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. *(10A15584)*

DECRETO 16 dicembre 2010.

Modifica del decreto 28 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» registrata con Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997. *(10A15585)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 22 dicembre 2010.

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (Decreto n. 1426/2010). *(11A00029)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2010, n. **233.**

Disposizioni in materia di concorsi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento».

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purché alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *b)*, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2661):

Presentato dall'on. Antonio Pepe ed altri il 29 luglio 2009.

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 ottobre 2009 con parere della I Commissione.

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 15, 22 giugno 2010, 14, 30 settembre 2010, 5, 6,19 ottobre 2010 e 9 novembre 2010.

Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede legislativa il 1° dicembre 2010.

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa ed approvato il 1° dicembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2478):

Assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 dicembre 2010 con parere della 1^ Commissione.

Esaminato dalla 2^ Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 dicembre 2010 ed approvato il 15 dicembre 2010.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ài sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239 (Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili), così come modificato dalla seguente legge, è il seguente:

«Art 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del *quindici per cento* il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.».

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei posti notarili), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 1.

I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;

b-*bis*) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità;

c)».

11G0001

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 novembre 2010, n. **234**.

Regolamento, modificativo del decreto ministeriale 27 marzo 2008, n.87, sulla istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87, recante «Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Ravvisata la necessità di apportare modificazioni al citato regolamento, al fine di ampliare le forme agevolative ivi previste, contemplando anche la forma del finanziamento agevolato, in coerenza con quanto previsto nella citata decisione della Commissione europea autorizzativa del regime di aiuto;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 novembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera: «*d)* finanziamenti agevolati;»;

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera *c)* e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera *d)*, la misura del contributo interessi e del tasso agevolato è fissata, con i decreti di cui all'articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 41

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento».

– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99.

– La decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 – aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione è pubblicato il 22.01.2008 nell'Official Journal: JOCE C/15/2008.

– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008 n. 87 recante Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2008, n. 117.

– Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

– Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007, n. 87, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Forma e intensità delle agevolazioni)*. – 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di aiuto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono essere concesse nelle seguenti forme:

a) contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) contributi in conto interessi;

c) anticipi rimborsabili.

d) *finanziamenti agevolati;*

2. I contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo è restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso è prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'art. 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonché la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso. *Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera* c) *e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 lettera* d)*, la misura del contributo interessi e del tasso agevolato è fissata, con i decreti di cui all'art. 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3.*

10G0253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Savelloni Fabiana Silvana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Savelloni Fabiana Silvana, nata a Chivilcoy (Argentina) il 12.12.1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394 in combinato disposto con l'art. 16.del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Asistente Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale» sez. B;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Asistente Social», conseguito presso l'«Escuela Superior de Servicio Social» 23.12.1986;

Considerato inoltre che il titolo conseguito presso l'«Escuela Superior de Servicio Social» è «condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di assistente sociale in Argentina» come da dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia in Argentina in data 11.08.2010;

Vista l'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21.09.2010;

Vista il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale» -sez. B per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Savelloni Fabiana Silvana, nata a Chivilcoy (Argentina) il 12.12.1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00053

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Odorico Paolo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Odorico Paolo nato a Mareeba (Australia) il 11.08.1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art 16 del d.lgs 206/07, il riconoscimento del titolo professionale australiano di «Engineer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla L. 189/2002;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato d.lgs n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Engineering (Civil) with First Class Honours» conseguito presso la «Central Queensland University» in data luglio 1995;

Preso atto che il sig. Odorico Paolo ha dimostrato l'iscrizione presso il «Board of Professional Engineers Queensland Government» in data 5.2.2010, presso il «National professional Engineers Register (NPER)» come «Chartered Professional Engineer», come attestato in data 10.1.2010 e presso l'«Insitution of Engineers Australia» il 9.1.2009 come «Member»;

Vista la documentazione relativa a cospicua esperienza professionale in campo ingegneristico presentata dall'istante;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21.09.2010;

Visto il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» - sez. A, settore civile-ambientale per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Odorico Paolo nato a Mareeba (Australia) il 11.08.1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Engineer» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Ingegneri, sezione A, settore civile ambientale.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00054

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pappalardo Maurizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Pappalardo Maurizio, nato il 3.9.1968 a Uccle (Belgio), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia; laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» in data 29.10.1993;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento belga al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo belga;

Considerato che il sig. Pappalardo «Jury d'examen pour la reconnaissance diplomes de l'enseignement superior» belga, con atto del 4 luglio 1997, avendo accertato il superamento degli esami previsti ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente belga;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Barreu de Bruxelles-Ordre Francais des Avocats» del 19.12.2000 dopo aver superato il tirocinio a cui era stato ammesso il 10.11.1997;

Preso atto che in seguito l'Ordine nazionale degli avvocati in Belgio è stato suddiviso nei due ordini forensi francofono e germanofono e il sig. Pappalardo, dopo un praticantato di tre anni, è stato ammesso all'albo dell'Ordine forense di Bruxelles francese, come attestato in data 16.07.2010;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto belga;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa ed inoltre il tirocinio svolto in Belgio possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto belga e un tirocinio, diversi e distinti rispetto al percorso seguito in Italia;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Belgio e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Avocat» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto 28 maggio 2003 prevede, nell'art.2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione Europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21.9.2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Pappalardo Maurizio, nato il 3.9.1968 a Uccle (Belgio), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DEL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 2 del 3 febbraio 2010 di ricostituzione della Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, con il quale era stato nominato il Sig. Domenico Centola membro effettivo in rappresentanza della sede provinciale CNA di Latina;

Vista la nota prot. n.A/l N.99/2010 del 24 novembre 2010 della sede Provinciale CNA di Latina con la quale si chiede la sostituzione del Sig. Domenico Centola, dimissionario, con il dott. Alberto D'Angelo;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Alberto D'Angelo è nominato membro effettivo in seno alla Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, in rappresentanza della sede provinciale CNA di Latina, in sostituzione del. Sig. Domenico Centola.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bolettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore regionale: ESPOSITO

10A15651

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2010.

Rettifica del decreto n. 20694 del 21 settembre 2010 relativo al responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agraria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 20694 del 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2010, con il quale, all'articolo unico, si è stabilita l'iscrizione al registro nazionale della varietà di Loglio d'Italia identificata con il codice SIAN 11790 e la denominazione «Jacko»;

Ritenuta la necessità, a seguito di verifica, di modificare il citato decreto ministeriale n. 20694 del 21 settembre 2010, all'articolo unico, specificatamente per la parte relativa alla ragione sociale della ditta responsabile del mantenimento in purezza da «Padana Sementi Elette s.a.s.» a «Padana Sementi Elette s.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Il nome del responsabile della conservazione in purezza, indicato all'articolo unico del decreto ministeriale n. 20694 del 21 settembre 2010, recante «Iscrizione di una varietà

di specie agraria al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2010, è modificato da «Padana Sementi Elette s.a.s.» in «Padana Sementi Elette s.r.l.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A15654

DECRETO 21 dicembre 2010.

Procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 e l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 che individuano le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1996, n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, che consentono ai Consorzi di Tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attività di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonché la possibilità di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Vista la circolare n. 557/B.23492.10182.A.(1)1 del 9 gennaio 2002 diramata dal Ministero dell'interno a tutte le Prefetture recante idonee istruzioni e chiarimenti alle Prefetture in materia di procedimenti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonché dell'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto necessario disciplinare le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela e per la richiesta di attribuzione agli stessi della qualifica di agenti di pubblica sicurezza nonché uniformare i tesserini necessari per lo svolgimento della suddetta attività,

Decreta:

Art. 1.

Qualifica di agenti di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 526/1999 e dell'art. 17, comma 5 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, l'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al Consorzio è svolto da agenti vigilatori, ai quali può essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente.

2. Le modalità per richiedere l'attribuzione della qualifica di agente pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela, nonché il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento è disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Domanda di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento.

1. I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - apposita domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori.

2. Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell'agente vigilatore è condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza:

a) la maggiore età;

b) il diploma di scuola media inferiore;

c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione;

e) godimento dei diritti civili e politici.

3. Considerate le specificità dell'attività svolta, l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza per gli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, non è condizionata all'ottenimento dell'abilitazione all'uso delle d'armi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà a far stampare il tesserino dell'agente vigilatore per il tramite del Poligrafico dello Stato e, pertanto, alla domanda di cui al comma 1devono essere allegate 2 fotografie autenticate dell'agente vigilatore per il quale si chiede il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi per la stampa del tesserino saranno a carico del Consorzio di tutela.

Art. 3.

Esame della domanda e rilascio del tesserino

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda, provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al Consorzio di tutela richiedente la conformità o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessità di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa.

2. In caso di conformità della domanda alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a far stampare al Poligrafico dello Stato il tesserino dell'agente vigilatore ed a trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Esercizio dell'attività di vigilanza

1. I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/1999 o dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell'attività di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell'accertamento, da parte degli Agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 (trenta) giorni dalla data della stipula.

Art. 5.

Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti di pubblica sicurezza

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà con decreto ad istituire un Albo nazionale degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

2. L'albo di cui al precedente comma 1 conterrà anche le convenzioni di cui al precedente art. 4.

3. Il tesserino di riconoscimento di cui al precedente art. 3 è soggetto a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del Consorzio di tutela.

Art. 6.

Revoca della qualifica di agenti pubblica sicurezza

1. Gli agenti vigilatori dei Consorzi decadono dal proprio ufficio e perdono contestualmente la qualifica di agenti di pubblica sicurezza all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.

2. L'attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela è revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 2, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando è adottato nei confronti dell'interessato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui ai precedenti comma 1 e 2, il Consorzio richiedente dovrà comunicare, entro 5 giorni lavorativi, il verificarsi di tali condizioni al Ministero e dovrà contestualmente trasmettere al Ministero il tesserino dell'agente vigilatore. Il Ministero provvederà all'aggiornamento dell'Albo nazionale di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I tesserini rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimarranno validi per il periodo necessario alla sostituzione con i nuovi tesserini che verranno rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ogni Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge 526/1999 ovvero dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 che si avvale di agenti vigilatori riconosciuti ai sensi della precedente disciplina è tenuto a trasmettere tutta la documentazione di cui al precedente art. 2 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ottenere la sostituzione del tesserino, conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto.

3. La sostituzione di cui al precedente comma 1 dovrà avvenire entro 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La sostituzione dei tesserini di riconoscimento non presuppone in capo ai soggetti coinvolti un nuovo riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, né una nuova attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per tale motivo, non dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo. Tale sostituzione riguarda esclusivamente il supporto cartaceo del tesserino al fine di adeguarlo al modello predisposto dall'amministrazione pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A15655

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2010.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive dell'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, modificato dall'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia,

l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese,

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n.125/07) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;

Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2009, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2010 e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09;

Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa il rinnovo della riserva di capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna S.p.a., in data 5 marzo 2010, con cui è stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacità di transito bidirezionale pari a 150 MW di energia elettrica a valere sulla capacità di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010;

Vista la nota della Repubblica di San Marino, Segreteria di Stato per il turismo, sport, programmazione economica e rapporti con la A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del 4 ottobre 2010, con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacità di trasposto di energia elettrica sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero nell'ambito dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino (RSM) e con il Governo italiano in materia di cooperazione economica" sottoscritto il 31 marzo 2009;

Vista la lettera di Terna Spa del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio 2010 è stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacità d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della società Capacity Allocating Service Conpany for Central West Europe (di seguito: CASC-CWE);

Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

Vista la lettera della società Acquirente Unico Spa, del 30 novembre 2010, prot. AU/P20100001555, con cui è fornita la stima della domanda da soddisfare nel 2010 per i clienti del mercato tutelato rifornito;

Vista la lettera di Terna Spa del 26 novembre 2010, prot. TE/P20100016388 con cui si comunicano i valori, al momento disponibili, delle capacità di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2011 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, suscettibili di una revisione in aumento nel secondo semestre del 2011, e si rende noto che:

la società sta finalizzando gli accordi con i gestori di rete confinanti per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'allocazione della capacità di trasporto;

dal 10 novembre 2010 Terna è entrata a far parte della società CASC-CWE insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n.714/2009;

Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 26 novembre 2010, consente di determinare, per l'anno 2011, i valori massimi delle capacità di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere secondo la tabella seguente:

IMPORTAZIONI (MW)						
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno – diurno (feriale)	2650	4240	220	430	500	8040

ESPORTAZIONI (MW)						
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno – notturno (festivo)	1160	1910	100	180	500	3850

Considerato che tali valori comprendono l'incremento di capacità di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

Considerato che:

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente unico Spa l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;

b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono sulla frontiera con la Svizzera;

c) a partire dall'1º luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo è estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica;

Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1° luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui approvvigionamento è effettuato da Acquirente unico in continuità con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;

Considerato che a partire dal gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena sarà operativo il progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di Market Coupling, che consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;

Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-CWE, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, creato nell'ambito dell'integrazione dei mercati elettrici europei;

Ritenuto di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera modalità omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta salva la possibilità di disporre riserve sulla capacità in importazione;

Ritenuto opportuno confermare le modalità adottate per l'anno 2010 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, dare attuazione agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e pertanto confermare i valori della capacità di interconnessione riservati per il transito dell'energia elettrica loro destinata ai sensi dei richiamati accordi;

Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane sulla frontiera svizzera e adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo trimestre del 2011 con modalità di aggiornamento definite da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in modo analogo a quelle adottate per l'anno 2010;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 3 dicembre 2010, PAS 32/10;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione congiunta è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

capacità di trasporto è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che esercitano il diritto di cui al medesimo articolo 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;

diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT) sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiere settentrionali sono le frontiere elettriche con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;

gestore di rete è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

Terna è la società Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;

mercato elettrico è il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

proventi delle assegnazioni sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

Stato confinante è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

Servizio di tutela è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07.

Servizio di salvaguardia è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo1, comma 4, della legge n. 125/07.

zona di mercato è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2011, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico Spa, ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;

c) assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;

d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico Spa ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;

c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile, anche delegando la società partecipata CASC-CWE citata nelle premesse e, nel caso dell'assegnazione delle capacità giornaliere sulla frontiera con la Slovenia, anche attraverso il meccanismo di Market Coupling;

b) i proventi delle procedure di cui alla lettera *a)*, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.

6. Terna promuove accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'utilizzo della capacità di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1 gennaio 2011 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna.

2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1 gennaio 2011 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:

a) della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di cui all'articolo 5;

b) della capacità relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n.290/ML/1/2007;

c) della capacità della linea Mendrisio - Cagno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n.290/ML/2/2008;

d) della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:

di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla società Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;

delle riserve di cui all'articolo 4.

3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorità disciplina le modalità con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna per l'anno 2011 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Terna assegna per l'anno 2011 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 5.

Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, è riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.

2. L'Acquirente Unico Spa ritira, purché in coerenza con la propria previsione di costi medi di approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2011, l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale a valere sull'intero anno 2011, come derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1, alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2009 e al prezzo di 66,3 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacità di trasporto sul territorio nazionale.

3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 è adeguato in corso d'anno dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con modalità analoghe a quelle definite per l'anno 2010.

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A15653

DECRETO 15 dicembre 2010.

Modifica ed aggiornamento della convenzione annessa alla Concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come decreto legislativo n. 79/1999), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare:

l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale;

l'art. 3, comma 4, che prevede la costituzione da parte della società Enel S.p.a. di una società per azioni che assuma la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale é concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e la concessione è disciplinata, integrata e modificata con decreto del Ministro delle attività produttive;

l'art. 3, comma 7, che prevede le modalità di determinazione della rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei proprietari di tale rete, di società di capitali alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con i successivi decreti ministeriali del 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, recanti ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visto il decreto 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 79/1999, attribuisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamato come decreto-legge n. 239/2003), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'art. 1-*ter*, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto, e la sua successiva privatizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 3, lettera *b)*, l'integrazione o la modifica della concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, ed in particolare:

l'art. 1, comma 1, che dispone il trasferimento alla società Terna S.p.a., entro il 31 ottobre 2005, delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999 - facenti capo al Gestore della rete ad eccezione di: *a)* beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; *b)* le partecipazioni detenute nelle società Gestore del mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.a.; *c)* gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere fino alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete; l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1 dello stesso articolo, la società Terna S.p.A. assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale, prima della data di efficacia del trasferimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attività produttive, nell'esercizio delle facoltà attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del Gestore della rete, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività trasferite alla società Terna S.p.a.;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come legge n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ai sensi del quale la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

l'art. 8, lettera *a)*, numero 1, che mantiene in capo allo Stato il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

Visto il decreto 20 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, integra e modifica la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del gestore della rete;

Considerato che la convenzione approvata con il decreto 20 aprile 2005 prevede:

all'art. 5, una durata della convenzione stessa per venticinque anni a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna S.p.a. delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, con revisione quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete) nonché agli articoli 18 e 22;

all'art. 22, la possibilità che il Ministero e la Concessionaria procedano alle modifiche e agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalità della concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze;

Considerato che la data di efficacia del trasferimento a Terna S.p.a. delle attività di cui sopra è il 1º novembre 2005;

Viste le proposte di integrazione della convenzione avanzate da Terna S.p.a. con lettera del 22 ottobre 2010;

Ritenuto opportuno un aggiornamento della concessione e della relativa convenzione, con riferimento particolare alle attività di programmazione e sviluppo della rete, alla gestione efficiente della potenza installata e allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna S.p.a. per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al decreto 20 aprile 2005.

Art. 2.

1. Restano ferme le disposizioni previste all'art. 1 del decreto 20 aprile 2005.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO

Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione «Ministero»), in persona della dottoressa Rosaria Romano, direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, e Terna S.p.a. (d'ora innanzi denominata Concessionaria»), in persona dell'amministratore delegato, dottor Flavio Cattaneo.

Premesso che:

a norma degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni («decreto legislativo n. 79/1999»), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e s.m.i.;

l'esercizio dei diritti di proprietà della RTN, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, é di competenza della Concessionaria e delle società proprietarie in relazione alle rispettive porzioni di RTN;

il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («legge n.290/2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha previsto all'articolo 1-*ter*, comma 1, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 3, lettera *b)*, l'integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con il decreto 17 luglio 2000;

a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'articolo 1, comma 8, lettera *a)* numero 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239 («legge n. 239/2004»), il Ministero delle attività produttive definisce gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. reca riordino e coordinamento delle procedure in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione ambientale strategica (VAS);

il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 125 ha introdotto disposizioni per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica anche ai clienti finali domestici;

il riassetto normativo disposto con i provvedimenti sopra richiamati, risulta finalizzato all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale;

Si conviene e si stipula
quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Capo I

OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dalla legge n. 290/2003, regola l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della RTN, attribuite, a titolo di concessione, a Terna S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli articoli 1, comma 3, e 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Art. 2.

Finalità della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione e' esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 36, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 («legge n. 481/1995»).

Art. 3

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti, nonché alle condizioni previste dalla presente convenzione, in conformità agli indirizzi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal medesimo Ministero e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e nel rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. La Concessionaria ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999. La Concessionaria può derogare all'obbligo di connessione e di accesso nei casi e secondo le modalità e le condizioni previste dal codice di cui all'articolo 12, e comunque tutte le volte in cui tale obbligo possa compromettere la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. L'eventuale rifiuto di connessione e di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dalla Concessionaria e deve essere tempestivamente comunicato al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La Concessionaria adotta le regole tecniche ed effettua il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, approvvigionandosi delle relative risorse, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla amministrazione e delle condizioni tecnico-economiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 4.

Obiettivi generali della concessione

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

a) assicura che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, secondo le condizioni previste nella presente convenzione e nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunicando tempestivamente al Ministero, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;

b) delibera gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizza gli interventi di propria competenza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;

c) garantisce l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

d) concorre a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

2. Il Ministero e la Concessionaria cooperano per il conseguimento delle indicate finalità, perseguendo l'armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari della Concessionaria con le esigenze di erogazione del servizio.

Art. 5.

Durata della convenzione

1. La convenzione che regola la concessione ha la durata di anni venticinque a decorrere dal 1° novembre 2005, data di efficacia del trasferimento a Terna delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi, con revisione quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete), nonché agli articoli 18 e 22.

2. La convenzione è rinnovabile per un periodo corrispondente se non viene data disdetta da una delle parti con preavviso di almeno un anno prima della scadenza, mediante comunicazione scritta. In caso di ritardo nella notifica del preavviso, la convenzione è automaticamente prorogata per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.

Art. 6.

Sede legale e struttura organizzativa

1. La sede legale della Concessionaria è in Roma, viale Egidio Galbani, n.70 e potrà essere modificata, previa comunicazione al Ministero e comunque nel territorio nazionale.

2. La Concessionaria determina la propria struttura organizzativa secondo principi di economicità ed efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione ed adotta un «programma di adempimenti» (ovvero un codice di comportamento), contenente le misure e le procedure organizzative interne idonee ad escludere comportamenti discriminatori nell'esercizio delle attività e gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La Concessionaria designa un responsabile dell'osservanza del «programma di adempimenti» e predispone un rapporto annuale di monitoraggio, che trasmette al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7.

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui può essere proprietaria, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e in conformità agli indirizzi del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999, nonché dell'articolo 2 della legge n. 290/2003 come modificata dalla legge n. 239/2004.

In particolare la Concessionaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione:

a) gestisce i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;

b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui la Concessionaria dispone, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;

c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacità di trasmissione;

e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonché qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;

f) delibera gli interventi di manutenzione della intera RTN, ed esegue le relative attività sulla porzione di RTN di cui è proprietaria o di cui ha la disponibilità o su cui comunque ha facoltà di intervenire;

g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

i) adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, regole tecniche («Codice di rete») di carattere obiettivo e non discriminatorio per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa;

j) esercita tutte le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;

k) realizza e gestisce impianti per l'accumulo e la conversione in energia elettrica, finalizzati a garantire la sicurezza del sistema, il buon funzionamento dello stesso, il massimo sfruttamento della potenza da fonti rinnovabili e l'approvvigionamento di risorse per i servizi di dispacciamento.

l) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attività connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE

Art. 8.

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della RTN, a proprio carico, per gli impianti di sua proprietà o in sua disponibilità o a carico delle società proprietarie, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003»), al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione e in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

2. La Concessionaria adotta delibere in materia di manutenzione e sviluppo della RTN a cui le società proprietarie di porzioni della RTN diverse dalla Concessionaria devono attenersi: a tal fine la Concessionaria è tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di RTN, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.

3. La Concessionaria adotta disposizioni per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato, a cui devono attenersi tutte le altre società proprietarie della RTN.

4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella RTN restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilità e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 9.

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal Ministero ai sensi dell'art 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un piano di sviluppo, contenente le linee di sviluppo della RTN, definite sulla base:

a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento, elaborati per il mercato e per i clienti finali rientranti nell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, su determinazione dell'Acquirente unico S.p.a. ai sensi dell'articolo. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio nonché degli interventi di potenziamento della capacità di interconnessione con l'estero realizzati ad opera di soggetti privati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;

d) delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto;

e) delle eventuali richieste di interventi sulla RTN formulate dalle società proprietarie o aventi la disponibilità di porzioni della medesima RTN.

2. La Concessionaria delibera il piano di sviluppo sentite le società proprietarie della RTN o i soggetti che ne hanno la disponibilità, e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, al Ministero; il piano contiene, in particolare:

a) un'analisi costi-benefici degli interventi e l'individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l'estero e alla riduzione delle congestioni;

b) l'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell'impegno economico preventivato;

c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle cause delle mancate realizzazioni o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell'impegno economico sostenuto;

d) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo di realizzazioni nel periodo di riferimento, con indicatori specifici di risultato, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle congestioni;

e) un'apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento della potenza installata, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico.

Il Ministero verifica, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, la conformità del piano di sviluppo agli indirizzi impartiti dal Ministro dello sviluppo economico per lo sviluppo della rete di trasmissione e agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando eventuali richieste e prescrizioni e, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni; trascorso detto termine il Piano si intende positivamente verificato.

Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento del parere VAS formulato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo quanto sopra disposto in merito alla verifica di conformità, approva il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Art. 10.

Interventi di sviluppo

1. La Concessionaria attua il piano di sviluppo di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della RTN.

2. La Concessionaria dispone gli interventi di sviluppo a carico delle altre società proprietarie di porzioni di RTN qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui le società sono proprietarie o di cui abbiano la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alle medesime porzioni di RTN.

3. La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio delle attività in concessione siano realizzati a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

Capo III

GESTIONE DELLA RETE

Art. 11.

Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Concessionaria definisce tutte le azioni necessarie per il perseguimento delle finalità di sicurezza del sistema elettrico. A tal fine la Concessionaria entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Ministero per l'approvazione, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione ai sensi dell'art. 1-*quinquies*, comma 9, del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003. Il programma è integrato da una relazione di monitoraggio sull'attuazione dell'analogo programma di interventi approvato per l'anno precedente, che descriva gli interventi completati e quelli in corso di realizzazione, il motivo degli scostamenti ed il consuntivo economico e valuti l'efficacia complessiva delle realizzazioni.

Art. 12.

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, così come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, la Concessionaria, previa autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della RTN non direttamente funzionali alla stessa. L'attività di dispacciamento non può essere affidata in sub-concessione a terzi.

2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del subconcessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso il Ministero.

3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso il Ministero e comunque derivanti dalla convenzione.

4. La Concessionaria, nel rispetto dei criteri di efficienza organizzativa, può affidare la realizzazione e la gestione di attività oggetto della presente Convenzione a società da questa controllate. La Concessionaria è tenuta a darne comunicazione al Ministero.

Art. 13.

Rapporti con altri gestori di trasmissione

1. La Concessionaria promuove e realizza accordi con i gestori di trasmissione dei Paesi interconnessi alla rete europea, con il fine di realizzare meccanismi di coordinamento e sistemi per lo scambio di informazioni in grado di garantire un sistema di trasmissione dell'energia elettrica sempre più sicuro ed efficiente. Della promozione e della realizzazione di tali accordi verrà data puntuale informazione al Ministero.

2. La Concessionaria, in attuazione delle disposizioni regolamentari europee in materia, adotta un metodo di calcolo della capacità totale di trasmissione, secondo criteri resi pubblici e cura che sia effettuata un'azione di puntuale informazione sulla capacità di trasmissione disponibile.

Art. 14.

Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete

1. Le attività di cui alla presente convenzione nonché i rapporti tra la Concessionaria e gli utenti della RTN sono disciplinati anche dalle disposizioni contenute nel codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

2. La Concessionaria vigila sul rispetto delle disposizioni del codice e, in caso di violazioni che possano compromettere la continuità del servizio elettrico, può disporre la sospensione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti della RTN inadempienti.

3. L'inosservanza da parte della Concessionaria delle disposizioni contenute nel codice costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 18.

Capo IV

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15.

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per il finanziamento delle attività oggetto del servizio è stabilito, con carattere di certezza e di congruità, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Ministero formula indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il corrispettivo di cui al comma 1 sia tale da consentire l'efficiente svolgimento delle attività oggetto del servizio e da incentivare le attività di sviluppo ed il rispetto degli impegni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*.

Art. 16.

Attività consentite alla Concessionaria; partecipazioni societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria può svolgere servizi per terzi e può effettuare acquisizioni in altre imprese o rami d'azienda ovvero assumere, anche indirettamente, partecipazioni in società, in Italia e all'estero, nei settori affini, connessi o strumentali con l'oggetto sociale, purché essi non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Qualora le attività di servizio per terzi siano svolte direttamente dalla Concessionaria, devono essere svolte in regime di separazione amministrativa e contabile; qualora tali attività superino il 10% del fatturato globale della Concessionaria, sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie. A tal fine, la Concessionaria è tenuta ad effettuare una comunicazione, di norma preventiva, al Ministero per ogni tipo di attività che intende avviare, dichiarando le modalità che intende adottare per il rispetto delle condizioni sopra specificate.

2. La Concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, può acquisire altre imprese o rami d'azienda ed assumere, anche indirettamente, partecipazioni in società operanti anche in settori diversi da quelli oggetto del comma 1, in Italia e all'estero, qualora tali acquisizioni non contrastino con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999 e non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da idonea documentazione relativamente ai punti *a)* e *b)* sempre che abbiano attinenza con le attività ed i beni funzionali al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 7 della presente Convenzione:

a) descrizione delle attività oggetto delle operazioni;

b) esistenza di patti parasociali.

Il Ministero rilascia l'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione allegata, decorso inutilmente il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; tale termine potrà essere interrotto per una sola volta, per l'esigenza di richiedere ulteriori informazioni e dati di supporto alla valutazione.

3. In ogni caso, le attività di cui ai commi 1 e 2 non possono assumere consistenza prevalente rispetto alle attività oggetto della concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione, dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e nei Paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.

4. La Concessionaria è tenuta, dandone adeguata informativa al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a mantenere un adeguato rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione.

5. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della RTN per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della stessa RTN per le finalità di cui al decreto legislativo n. 79/1999 e per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.

6. Ai fini dell'esercizio delle attività oggetto della concessione, la Concessionaria, previa autorizzazione della amministrazione, può costituire una società cui potrà essere conferita la titolarità della concessione, nonché tutti i beni, le risorse di personale ed i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle attivita' oggetto della concessione, ivi compresa la presente convenzione di concessione e la facoltà e gli obblighi da questa nascenti.

Art. 16-*bis*.

Altre attività della Concessionaria

1. È consentito alla Concessionaria, nel rispetto dell'obbligo di servizio pubblico e dei connessi principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione, progettare, realizzare e gestire, solo temporaneamente, infrastrutture e impianti di produzione di energia elettrica anche destinati alla vendita, attraverso autonome strutture societarie.

2. La Concessionaria informa preventivamente il Ministero delle iniziative di cui al comma 1. Il Ministero è tenuto al rispetto dei vincoli di riservatezza sulle comunicazioni ricevute.

3. In ogni caso le attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza prevalente rispetto alle attività oggetto della Concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione, dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e nei paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.

Art. 17.

Poteri di intervento del Ministero

1. Il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercita i poteri ad esso attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.

2. A tal fine la Concessionaria è tenuta a fornire al Ministero, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro il Ministero stesso ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

3. La Concessionaria, fermi restando i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è soggetta alla vigilanza del Ministero per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultimo in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.

Art. 18.

Inadempimenti - Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o più obblighi previsti dalla presente convenzione, che non comportino una sanzione più grave, provvede a contestare alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti; ai fini dell'accertamento, il Ministero può acquisire documenti ed informazioni, anche tramite terzi, ed esperire sopralluoghi. La Concessionaria, nel termine messo a disposizione, ha diritto di essere sentita ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Decorso infruttuosamente il termine o qualora le motivazioni fornite dalla Concessionaria siano ritenute insufficienti, il Ministero emana un motivato provvedimento con cui applica una sanzione da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di cinquantamila euro per ciascuna infrazione; il Ministero, inoltre, può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

2. Qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, il Ministero, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, avanzata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *o)*, della legge n. 481 del 1995, può disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalità.

3. Il Ministero, prima di adottare il provvedimento di sospensione o di decadenza, contesta alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, il Ministero può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

4. Il Ministero, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione e' indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.

5. Qualora il Ministero ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/1995.

6. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente Convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.

7. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione é, comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attivita' che formano oggetto del provvedimento.

8. In caso di decadenza, il Ministero ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalità di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente convenzione.

9. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, il Ministero ha la facoltà di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione.

10. Il Ministero è tenuto, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione del Ministero.

Art. 19.

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, il Ministero, dopo avere assegnato alla Concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.

2. In caso di revoca il Ministero esercita il riscatto con le modalità di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente Convenzione.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.

Art. 20.

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 18 e 19 della presente Convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché la scadenza della concessione, il Ministero ha il potere di riscattare i beni direttamente strumentali alle attività di trasmissione e dispacciamento oggetto della concessione di proprietà della Concessionaria, con esclusione degli impianti (linee e stazioni) facenti parte della RTN.

2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.

3. Con l'esecuzione del riscatto, il Ministero subentra nei diritti della Concessionaria, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione e ai beni oggetto del riscatto.

4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna al Ministero l'inventano dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attivita' in concessione e i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro del Ministero ai sensi del comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e obbligazioni, a tale individuazione provvede il Ministero.

Art. 21.

Indennizzo per il riscatto - Provvisionale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, il Ministero corrisponde alla stessa un indennizzo che é determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.

2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.

3. La corresponsione dell'indennizzo é effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Concessionaria.

4. Il Ministero può comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, il Ministero provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 22.

Modalità di modifica e adeguamento della convenzione

1. Il Ministero e la Concessionaria procedono alle modifiche e agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalità della concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.

2. Il Ministero e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti anche su proposta avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *b)* e *d)*, della legge n. 481/1995.

3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente Convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività.

Art. 23.

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. Il Ministero stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.

2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole del Ministero, che si intende espresso ove il Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.

3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la RTN informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

Art. 24.

Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio bilancio annuale di esercizio e quello consolidato, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione é pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.

2. Il Ministero, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme in vigore.

3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria informa il Ministero dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito dei dati statistici e del piano di sviluppo della rete relativi all'anno precedente, che indicano rispettivamente:

a) la quantità di energia elettrica trasportata sulla RTN;

b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entità degli interventi deliberati ed eseguiti;

c) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della RTN.

4. In relazione ai propri poteri, il Ministero ha facoltà di accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.

5. La documentazione indicata nel presente articolo é trasmessa anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.

Art. 25.

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dal Ministero, due dalla Concessionaria e il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Art. 26.

Clausola generale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

10A15742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2010.

Determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione - anno 2011. (Provvedimento n. 21906).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 2010;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto in particolare il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, il quale stabilisce che l'Autorità determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 2005, n. 14996, relativa ai criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione;

Viste le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», deliberate in data 28 dicembre 2005 e modificate con delibere n. 15135 del 1° febbraio 2006, n. 15241 del 15 marzo 2006, n. 15247 del 16 maggio 2006, n. 17711 del 12 dicembre 2007 e n. 17886 del 13 gennaio 2008, pubblicate nel bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90 e sul sito web istituzionale www.agcm.it;

Vista l'attività istruttoria espletata dalla Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche;

Considerata l'opportunità di indicare preventivamente alle imprese tenute all'obbligo della contribuzione i criteri di determinazione della stessa;

Ritenuto che il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/90 esige, da un lato, di commisurare i criteri di parametrazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per cento del valore della transazione;

Ritenuto che, allo scopo di commisurare i contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, si debba valutare l'incidenza di tale attività sui costi complessivi dell'Autorità registrati nell'ultimo triennio e, assumendo tale rapporto come fisso anche per il 2011, stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni;

Considerato che l'incidenza media accertata dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione per il triennio 2008-2010 è stata pari al 22% del fabbisogno finanziario complessivo dell'Autorità;

Considerati i costi derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2007 stimati per il 2011;

Delibera:

di confermare, per l'anno 2011, le medesime contribuzioni applicate nel 2010, in particolare:

a) l'applicazione di una contribuzione pari all'1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate;

b) la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari, rispettivamente, a 3.000 e 60.000 euro;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

10A15777

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010.

Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. (Articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187). (Determinazione n. 10).

IL CONSIGLIO

Premessa.

Il presente atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall'Autorità lo scorso 18 novembre e recante «Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187».

L'Autorità, attesa anche la conversione con legge 17 dicembre 2010, n. 217 del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

1. Regime transitorio.

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorità, il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.

L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

Da ultimo, è opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

2. Ambito di applicazione.

In linea generale, si rammenta che la *ratio* delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

L'art. 3, comma 1,della legge n. 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, pertanto, assume fondamentale importanza la nozione di appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore).

Nel codice civile, all'art. 1655, il contratto di appalto è definito come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Nel Codice dei contratti, all'art. 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.

Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contratti definiscono la concessione quale «contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, … che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico … ad eccezione del fatto che il corrispettivo .. consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo…».

Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARSU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Sulla base di tali considerazioni, la normativa sulla tracciabilità si applica, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti.

Al contrario, deve ritenersi escluso dell'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

Sono, invece, inclusi i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori «speciali» individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. Tale conclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto «direttamente esposti alla concorrenza» (art. 30 della direttiva 2004/17/CE e art. 219 del Codice dei contratti). Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei contratti destinati all'attività di generazione di energia elettrica per la «Zona Nord» di cui alla Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie.

Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti.

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'art. 19, comma 1 del Codice dei contratti. Quest'ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. *e)* ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196). Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, comma 1, lett. *a)*, nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. *c)*. Sono invece soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera *a)*, secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera *f)*.

Quanto al secondo comma dell'art. 19, lo stesso esclude l'applicazione del Codice dei contratti agli «appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato».

Si ritiene, al riguardo, in considerazione della *ratio* della legge n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).

2.2 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste.

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all'istituto in commento non integra, pertanto, la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente

distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.

Si rileva, inoltre, che la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

2.3 Utilizzo del fondo economale.

Come già specificato nella determinazione n. 8 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato «per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare» (articoli 152 e 153 TUEL). Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato; infine, si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

2.4 Contratti pubblici di servizi assicurativi ed indennizzi per espropriazioni.

Si rendono necessarie alcune puntualizzazioni con riguardo ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità. E' evidente che detti soggetti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Ragioni non dissimili inducono a considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. Si ritiene, infatti, che, anche in tal caso, difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.

Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese.

In base alla definizione di cui all'art. 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "raggruppamento temporaneo" un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Quest'ultima determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, nei quali la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (art. 37, comma 5 del Codice dei contratti).

Da un punto di vista negoziale, alla base della costituzione dei raggruppamenti vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario.

Sebbene al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto (art. 37, comma 16), la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17). Da tali disposizioni discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. *e)* del Codice dei contratti.

Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra i imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex art. 96 del d.P.R.21 dicembre 1999, n. 554 (art. 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

2.6 Cauzioni.

Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

2.7 Incarichi di collaborazione.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.

Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'art. 2222 c.c. — che hanno ad oggetto un *facere* a favore del committente, senza vincolo di subordinazione — e con lavoro prevalentemente proprio.

Le menzionate collaborazioni sono state definite (*cfr.* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo — la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 — e il contratto di appalto di servizi — disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

2.8 Cessioni di credito.

Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).

Secondo quanto già osservato nella determinazione n. 8 del 2010, il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto, si comprende che i due codici rispondono ad esigenze diverse.

La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un «Progetto di investimento pubblico» (art. 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

la presenza di un decisore pubblico;

la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;

la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;

la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

In relazione al CIG, è opportuno sottolineare che, prima dell'emanazione della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente

adottata e dall'importo del contratto. Al contrario, il versamento del contributo in favore dell'Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Come sopra rammentato, la *ratio* della norma è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera; l'indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio la finalità, insieme alle altre modalità previste dalla legge, di rendere l'informazione «tracciante». Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Quindi, se il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d'appalto, è sufficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura è materialmente utilizzata per l'esecuzione anche di altri contratti d'appalto. Per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.

In ogni caso, in relazione alla possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi all'interno della filiera e il controllo ex post sui flussi finanziari.

Per quanto concerne, poi, gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, si rappresenta quanto segue.

È necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it (*cfr.* Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, effettuando quella che può definirsi come una richiesta retroattiva di CIG. Tale richiesta retroattiva deve essere avanzata dal soggetto che svolge la funzione di centrale di committenza anche in presenza di un accordo sottoscritto precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG (2006), qualora lo stesso continui ad essere in vigore. Le stesse regole valgono, ovviamente, anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo CIG («CIG derivato») che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

Le precisazioni fornite valgono nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono — e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle — è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.

Nel caso di una gara divisa in più lotti (ad esempio gare per l'acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL o centrali di committenza), dopo che il responsabile del procedimento abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, abbia attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato «Numero gara» e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG.

L'Autorità, al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti, garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.

È opportuno, in ultimo, richiamare il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'art. 29, comma 4 del Codice dei contratti.

4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il «conto corrente dedicato» una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà — fatte salve le eventuali modifiche successive — di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari.

5.1 Cash pooling.

I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati.

Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l'inserimento del CIG/CUP.

5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell'art. 3.

Si precisa, anzitutto, che i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti.

La legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'art. 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, elevando a 1.500 euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione «spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro» valgono le indicazioni fornite nella determinazione n. 8 del 2010.

Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.».

Nella disposizione in commento, quindi, viene prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, secondo quanto già specificato dall'Autorità nella determinazione n. 8 del 2010, il pagamento delle spese, indicate nel comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, può essere effettuato senza l'indicazione del CIG e del CUP. Ciò considerato, solo in relazione alle spese in commento, è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) verso il quale erano state espresse perplessità a motivo dell'impossibilità di apporre i codici CIG e CUP.

In base a quanto sopra considerato,

ADOTTA

la presente determinazione.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente relatore: BRIENZA

Depositata presso la Segreteria del Consiglio il 23 dicembre 2010.

p. il Segretario: FIORONI

10A15657

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010.

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di *voucher* sociali. (Determinazione n. 9).

IL CONSIGLIO

1. Le politiche di welfare basate sull'impiego di voucher sociali.

Sono state portate all'attenzione dell'Autorità alcune problematiche concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli rappresentativi di contributi sociali a sostegno del reddito di determinate categorie di soggetti.

In linea generale, si tratta di una serie di servizi prodromici all'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e/o scolastiche mediante l'utilizzo dei cosiddetti voucher socio-assistenziali o di servizio, finalizzati al supporto del reddito di particolari categorie di soggetti deboli, in condizioni di possibile disagio sociale o, comunque, di ristrettezza finanziaria (quali anziani, minori e famiglie disagiate, disabili). Il voucher sociale è quindi un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il beneficiario, individuato dal comune in base a requisiti stabiliti, ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio.

Il riferimento normativo, a livello nazionale, è costituito dall'art. 17, legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), secondo cui i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'art. 24, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Le regioni sono chiamate a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei titoli «nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali».

Tali iniziative si inseriscono in un processo di progressiva introduzione, da parte delle normative regionali, di nuovi modelli gestionali delle politiche di welfare, volti a rendere flessibili ed innovativi i servizi alla persona, nel tentativo di coniugare efficienza produttiva, efficacia ed economicità degli interventi.

I buoni sociali o voucher, in particolare, costituiscono strumenti alternativi alla concessione di contributi economici in denaro e sono concretamente rappresentati da card elettroniche o buoni cartacei, validi come titoli di identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere, a condizioni agevolate, ad una rete di punti di vendita e/o strutture accreditati per l'acquisto di prodotti o la fruizione di servizi, previamente individuati dall'ente erogante. Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l'utilizzo dei voucher contribuisce alla differenziazione, ampliamento e specializzazione del mercato dei servizi sociali, favorendo il sostegno della cura e dell'assistenza dei soggetti fragili, orientando, al contempo, il contributo pubblico verso impieghi «meritevoli», in grado di contrastare fenomeni di emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei soggetti beneficiari.

Lo strumento centrale di tale disegno, finalizzato ad ampliare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la gamma dei servizi offerti e dei soggetti abilitati a fornirli è rappresentato dall'istituto dell'accreditamento. L'art. 11, comma 3, legge n. 328/2000 prevede, infatti, che i comuni siano chiamati ad autorizzare e ad accreditare – sulla base del possesso dei requisiti fissati dalla normativa nazionale, regionale e della regolamentazione locale – il complesso dei servizi e delle strutture, siano esse pubbliche o private, ed a remunerare le prestazioni erogate in base a tariffe determinate con criteri fissati dalle Regioni. In quest'ottica, il modello «accreditamento-voucher» sta divenendo un modello generale di riforma del welfare, dal momento che il campo di applicazione è potenzialmente esteso a diversi ambiti: da quello sociale e socio sanitario, a quello formativo, all'istruzione universitaria, alle politiche di impiego ed alle altre politiche dei servizi alla persona.

La concreta attuazione del modello contempla il ricorso a varie forme di sostegno, che, proprio in ragione della innovatività del modello, non consentono una rigida classificazione. Tra le tipologie di strumenti che si vanno maggiormente consolidando nella prassi possono distinguersi le seguenti:

Voucher socio-sanitari: sono titoli in formato cartaceo od elettronico, utilizzabili per contribuire alle cure domiciliari di anziani, minori e disabili, attraverso i quali l'ente erogante trasferisce risorse alle famiglie, garantendo l'accesso ai servizi domiciliari forniti da una rete di soggetti accreditati; questi strumenti costituiscono l'approdo del processo di esternalizzazione dei servizi domiciliari integrati a favore di operatori pubblici e privati accreditati che si muovono in regime di concorrenza.

Voucher infanzia: sono titoli in formato cartaceo o elettronico, utilizzabili per contribuire al sostegno economico/educativo e destinati alle famiglie con bambini in età prescolare per l'accesso agevolato a cure mediche o strutture educative.

Carte acquisti/voucher di servizio propriamente detti: sono titoli in formato cartaceo o elettronico polivalenti, non discriminanti e fruibili in diversi ambiti di utilizzo per sovvenzionare gli acquisti di soggetti svantaggiati o di categorie di soggetti comunque ritenute meritevoli di particolare tutela. Questi ultimi strumenti si contraddistinguono, quindi, poiché offrono ai beneficiari una forma di compartecipazione alla spesa per servizi rivolti al soddisfacimento di specifiche finalità, rispondenti ad esigenze condivise dall'ente erogante. A tale categoria devono ascriversi, ad esempio, (i) i cosiddetti voucher di conciliazione volti a rendere compatibili fabbisogni formativi e/o esigenze lavorative con vincoli di carattere familiare come, ad esempio, la cura di anziani e minori; (ii) i cosiddetti buoni scuola o voucher formativi destinati alla copertura totale o parziale dei costi dei servizi accessori all'istruzione (quali, a titolo esemplificativo, cartolerie, librerie, negozi di informatica, vacanze studio, ottici, grandi magazzini, mensa scolastica, trasporti, servizi erogati dai comuni, dalle scuole pubbliche e paritarie, retta delle scuole paritarie).

Con riguardo all'ultima delle categorie sopra descritte ed in particolare alle carte acquisti, sono emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Autorità alcune difficoltà applicative e dubbi interpretativi concernenti la corretta qualificazione dei servizi oggetto della gara (con riferimento all'allegato II A ovvero all'allegato II B, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel seguito Codice dei contratti), la determinazione del valore degli appalti alla luce delle modalità di remunerazione dell'appaltatore, nonché l'individuazione dei requisiti di partecipazione.

L'Autorità, data la novità delle questioni prospettate, ha esperito una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate al fine di adottare il presente atto a carattere generale, che offre indicazioni operative per i futuri affidamenti (la procedura di consultazione è consultabile sul sito dell'Autorità all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine).

2. L'esternalizzazione della gestione del processo di erogazione dei voucher e la qualificazione dell'appalto.

L'introduzione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché l'esigenza di garantirne una piena operatività e l'implementazione dei servizi connessi e agli stessi funzionali, hanno comportato la necessità di reperire sul mercato operatori capaci di realizzare ed erogare i voucher, nonché di fornire tutti i servizi di supporto (ad esempio, monitoraggio e rendicontazione).

Gli enti concedenti, quindi, optano generalmente per l'esternalizzazione della gestione dell'intero processo di erogazione e fruizione dei voucher. L'outsourcing, infatti, permette alle amministrazioni di focalizzare l'attenzione sulle funzioni strategiche di definizione del modello di welfare e dei fruire di servizi aggiuntivi di monitoraggio e di rendicontazione della spesa.

In proposito si deve operare anzitutto una fondamentale distinzione tra voucher sociali volti a legittimare l'accesso a prestazioni educative, socio-assistenziali e sociosanitarie presso caregivers accreditati (quali, cooperative, asili nido, organizzazioni no profit, ecc.) e voucher sociali finalizzati al sostegno del reddito per l'acquisto di prodotti presso esercizi commerciali accreditati (negozi, alimentari, farmacie, cartolibrerie, ecc.).

Nel primo caso, infatti, è di regola la stazione appaltante, con un bando di accreditamento, a selezionare a monte i soggetti erogatori. Pertanto, il network di prestatori di servizi accreditati (PSA) è precostituito dalla stazione appaltante rispetto alla successiva fase di gestione (che viene affidata all'appaltatore selezionato mediante gara) e non sussiste la possibilità di richiedere a tali soggetti commissioni o sconti sul valore nominale dei titoli.

Nel secondo caso, invece, è, di norma, lo stesso appaltatore che procede all'individuazione dei soggetti che entrano a far parte del network e le prestazioni da questi erogate hanno in parte natura commerciale, consistendo nella vendita di beni e servizi (privi intrinsecamente del carattere socio-assistenziale).

La rete dei soggetti convenzionati può comprendere principalmente esercizi pubblici (ad esempio istituzioni scolastiche o paritarie, comuni, soggetti erogatori di trasporti, musei ecc.), oltre che alcune tipologie di esercizi commerciali (ad esempio cartolerie, librerie, ottiche).

Le attività richieste dalle stazioni appaltanti nei bandi di gara relativi a tale tipologia di voucher possono essere molteplici e comprendere:

l'acquisizione e la gestione dei database dei beneficiari per la produzione dei titoli di accesso, per la gestione dei pagamenti e per il monitoraggio degli accessi;

la produzione, personalizzazione e distribuzione dei titoli, ivi inclusa la fornitura della piattaforma tecnologica per l'emissione dei titoli;

la gestione documentale, amministrativa e contabile della rete degli erogatori e, in particolare, la gestione del processo di affiliazione al network di vendita e/o di erogazione delle categorie di esercenti o professionisti, da individuare o previamente individuati dalla stazione appaltante, nonché la gestione del processo di rimborso dei titoli;

la fornitura di supporti software e/o hardware necessari al funzionamento del servizio (abilitazione delle carte, caricamento dei contributi, monitoraggio e rendicontazione del servizio, ecc.);

la promozione sul territorio e l'animazione del network degli esercenti e dei beneficiari;

le attività connesse all'helpdesk e all'assistenza della stazione appaltante;

la formazione del personale della stazione appaltante dedicato all'utilizzo della strumentazione fornita;

l'elaborazione, produzione e distribuzione dei dati di rendicontazione.

I servizi prestati dall'appaltatore sono, quindi, sia di natura informatica che di natura logistica e/gestionale, con particolare riferimento alla costituzione ed alla gestione del network.

Tali servizi possono pertanto essere ricondotti nel novero dei servizi prioritari di cui all'allegato II A del Codice dei contratti, con conseguente applicazione integrale delle regole di aggiudicazione di cui al Codice stesso, in relazione alla soglia di valore dell'appalto. Ai fini della qualificazione non si ritiene corretta la riconduzione di tali servizi alle finalità per cui i destinatari usufruiscono dei voucher, in quanto tali prestazioni vengono esclusivamente finanziate dall'amministrazione al fine di indirizzare i consumi di determinati soggetti verso impieghi ritenuti meritevoli. Ciò che rileva è, pertanto, l'organizzazione e la gestione tecnica, informatica e logistica del sistema di finanziamento posto in essere tramite i voucher sociali.

In altri termini, se quello erogato dietro presentazione del titolo ai beneficiari diretti da alcuni degli erogatori costituisce un servizio sociale di cui all'allegato II B, diversamente deve concludersi per le prestazioni fornite dall'appaltatore alla stazione appaltante, consistendo le stesse nella realizzazione, gestione e rendicontazione del sistema dei titoli di pagamento da spendere nel circuito dei soggetti convenzionati.

3. La definizione dell'importo a base di gara.

Com'è noto, la corretta e trasparente determinazione del valore di un appalto pubblico persegue principalmente l'obiettivo di evitare possibili elusioni della normativa comunitaria, sottraendo così la commessa alle regole di pubblicità e di aggiudicazione previste per gli appalti di rilevanza comunitaria.

In merito, il comma 1 dell'art. 29 del Codice dei contratti dispone che «il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto». Come anche rilevato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, tale norma implica che, ai fini della determinazione dell'importo dell'appalto, occorre considerare il punto di vista di un potenziale offerente, per il quale rilevano, oltre al prezzo corrisposto dalla stazione appaltante, anche tutti gli introiti provenienti dai terzi (1)

(1) Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia CE del 18 gennaio 2007, causa C-220/05. Sul punto si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2006, n. 1893.

Quindi, nel caso in cui una parte del costo del servizio venga sostenuta da un soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante ed all'appaltatore, occorre prendere in considerazione anche tali proventi ai fini della definizione dell'importo massimo stimato a base di gara.

Nell'ipotesi in cui tra i compiti assegnati all'appaltatore rientri il processo di creazione del network di PSA ovvero in tutte le ipotesi in cui si viene comunque a determinare un rapporto a struttura trilaterale (stazione appaltante / appaltatore / soggetto erogatore), le modalità di remunerazione dell'appaltatore possono includere:

1) un corrispettivo versato in via diretta dalla stazione appaltante a fronte di tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore;

2) un ulteriore e consistente introito derivante dall'attività di convenzionamento degli erogatori e dalla correlata possibilità di richiedere (i) un contributo per l'affiliazione al network di prestatori qualificati e/o (ii) uno sconto sul prezzo al momento della presentazione dei titoli all'incasso.

Pertanto, qualora il capitolato speciale offra la possibilità di applicare una commissione ai titoli di spesa presentati per il rimborso e/o di richiedere un contributo al momento del convenzionamento dei PSA, questi proventi devono essere computati ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

È necessario quindi che l'ente concedente stimi anticipatamente, sulla base ad esempio dell'esperienza pregressa e dell'estensione materiale e temporale del servizio, i flussi di cassa attesi dalla gestione del network convenzionato ed indichi gli stessi, ancorché in via presuntiva, nel bando/avviso pubblico. La corretta individuazione nel bando del valore dell'affidamento è cruciale sia ai fini della ponderazione della congruità dei requisiti speciali di partecipazione sia ai fini del superamento delle soglie di rilevanza comunitaria, in relazione al livello di remuneratività del contratto (*cfr.*, *ex multis*, deliberazione n. 13/2010 e deliberazione n. 93/2009).

Di conseguenza, anche nei casi in cui la stima debba basarsi necessariamente su approssimazioni, la stazione appaltante sarà tenuta ad applicare un metodo di calcolo che non trascuri la rilevanza economica sostanziale del contratto, eventualmente esperendo in via preventiva opportune indagini di mercato. Inoltre, il meccanismo di remunerazione deve essere oggetto di adeguata e puntuale descrizione nei bandi di gara, al fine di consentire agli operatori di mercato potenzialmente interessati di valutare la complessiva redditività del servizio.

Ovviamente, diversa valutazione va effettuata nel caso in cui la stazione appaltante preveda nel bando di gara un espresso divieto per l'appaltatore di chiedere un contributo da parte dei soggetto erogatori dei servizi: in tale ipotesi l'importo a base di gara è rappresentato esclusivamente dal prezzo massimo che la stazione appaltante è disposta a corrispondere, quantificato applicando le ordinarie regole di calcolo di cui all'art. 29 del Codice dei contratti.

4. I requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione.

Ulteriori indicazioni si rendono necessarie con riguardo ai requisiti di partecipazione ed ai criteri di aggiudicazione.

In linea di massima, vale quanto più volte osservato in relazione alla distinzione che, tendenzialmente, deve sussistere tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e elementi oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sul punto *cfr.* determinazione n. 4/2009 e n. 5/2010, nonché i numerosi pareri espressi sul tema nell'ambito del cosiddetto «precontenzioso»).

Con specifico riguardo al settore in esame, per quanto concerne la capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi, attesa la novità dei servizi in parola, porre come requisito di partecipazione un fatturato specifico maturato nel settore – requisito attualmente posseduto solo da pochi soggetti – rischia di determinare una barriera all'ingresso nel nuovo mercato, restringendo di fatto la concorrenza.

La richiesta di servizi analoghi a quelli in questione, commisurati al valore stimato dell'appalto, potrebbe al contrario favorire l'ingresso di imprese che hanno maturato esperienze affini alle prestazioni oggetto del contratto da affidare, garantendo comunque alla stazione appaltante una corretta gestione della complessa attività organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle prestazioni in siffatti contesti.

Sempre in un'ottica di più ampia tutela della concorrenza, si ritiene che, ai fini del possesso della rete di esercizi convenzionati eventualmente richiesto nell'ambito degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è opportuno che la stazione appaltante non consideri la rete degli operatori di cui la società emettitrice dispone al momento della presentazione dell'offerta, bensì richieda l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando a pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Ovviamente, tale impegno deve essere, prima della sottoscrizione del contratto, adeguatamente comprovato. Al riguardo, si ritiene opportuno che la documentazione probatoria da produrre venga individuata già nella lex specialis sia per garantirne la conoscibilità ai partecipanti sia per evitare contestazioni a valle dell'aggiudicazione nascenti da prescrizioni eccessivamente generiche.

È, inoltre, necessario, al fine di garantire la funzionalità e capillarità della rete stessa, che venga individuato a priori, da parte della stazione appaltante, un numero di esercizi da convenzionare adeguato al numero ed alla localizzazione dei soggetti beneficiari dei voucher.

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione del contratto che, come si è prima sottolineato, si ritiene debba essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aspetto del prezzo va ricondotto nei due casi prima illustrati alla riduzione offerta nei riguardi del contributo previsto per l'attività e, ove previsto, alla riduzione percentuale che è possibile richiedere alla rete di esercizi commerciali: il che comporta che deve essere indicata nel bando la relativa percentuale massima richiedibile alla rete.

In base a quanto sopra considerato,

ADOTTA

la presente determinazione.

Il Presidente: BRIENZA

Il relatore: BOTTO

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2010.
p. Il Segretario: FIORONI

10A15658

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32-*quater* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 667/10/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-*quater* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «con Regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», come convertito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 ottobre 1993, n. 253;

Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 1941, n.166 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 405/09/CONS, recante «Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del «Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2008, n. 197;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;

Considerato che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, ha inteso codificare l'avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e il diritto all'informazione nell'ambito dei servizi di media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi di media l'esercizio del diritto di cronaca, all'interno dei programmi d'informazione;

Ritenuto opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli che godano di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo, intendendosi per eventi singoli le gare sportive disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi disputati su più giorni e le singole manifestazioni di carattere culturale che eventualmente si protraggano anche su più giorni solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre o rassegne, il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico;

Considerata la necessità di prevedere che il diritto di utilizzare brevi estratti sia garantito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto, sia direttamente sia tramite intermediari;

Considerato che i brevi estratti devono poter essere utilizzati attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, nei programmi d'informazione generale essendo comunque esclusa la loro destinazione a programmi di intrattenimento;

Considerata la necessità di tutelare, come raccomandato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/UE, la prassi seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire i loro notiziari televisivi, già trasmessi in modalità lineare, anche come servizi a richiesta senza necessità di sopprimere i brevi estratti a fini di adeguamento del programma, a condizione che si tratti dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo comunque esclusa l'utilizzazione dei brevi estratti per o come nuovi modelli di offerta di servizi a richiesta;

Vista la delibera n. 303/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni dell'Autorità formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni dell'Autorità seguenti:

Art. 1.
Definizioni

POSIZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI INTERVENUTI

Un soggetto osserva in via preliminare che la disciplina sul diritto di cronaca rientra nel campo delle eccezioni al diritto d'autore, quindi il termine «diritto» sarebbe usato in senso atecnico, preferendo l'impiego del termine «facoltà».

Un soggetto sostiene, inoltre, che il Regolamento possa trovare applicazione solo per i rapporti transfrontalieri, mentre posizione contraria esprime altro soggetto, che è dell'avviso che il campo di applicazione debba includere anche i rapporti tra emittenti nazionali.

Un soggetto sostiene, infine, che l'Autorità non abbia il potere di definire la nozione di evento di grande interesse pubblico né di prevedere elenchi di eventi che soddisfino tale definizione.

Alcuni soggetti ritengono che l'elenco debba avere natura esemplificativa e non prescrittiva e propone di eliminare, all'art. 1, la locuzione «in particolare». Altro soggetto propone altresì di equiparare i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby ai campionati mondiali di calcio e di concedere non solo il diritto ai brevi estratti della finale e delle semifinali, ma anche a tutte le partite nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby.

Un soggetto propone l'inserimento di eventi ulteriori rispetto a quelli già elencati, quali il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, la Festa dei lavoratori ed il Concerto del I maggio, il Festival dei due Mondi, il Giffoni Film Festival, il Festival del Cinema di Venezia, il Festival lirico Arena di Verona ed il Festival Internazionale del Film di Roma.

Un soggetto non condivide la previsione di un elenco esemplificativo di eventi di grande interesse pubblico, e propone una definizione generale che faccia riferimento agli «eventi culturali artistici religiosi, sportivi o di intrattenimento di straordinaria importanza, che presentano interesse per il pubblico in generale e sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva relativi a tali eventi».

Lo stesso ritiene imprecisa la definizione di titolare del diritto poiché fa riferimento a soggetti che «detengono e gestiscono», e che dunque non sono necessariamente titolari; un soggetto ritiene tali definizioni superflue, in quanto la lunga tradizione del diritto d'autore consente di individuare precisamente il titolare di un diritto su un bene immateriale in via originaria o derivata.

Un soggetto propone di modificare la definizione di «notiziario», eliminando il riferimento al requisito della cadenza quotidiana, da sostituire con il riferimento ad una cadenza regolare, escludendo espressamente i programmi di intrattenimento, proposta, quest'ultima, che trova concorde un altro soggetto, il quale propone questa definizione: «trasmissione informativa a carattere generale anche di tipo sportivo, in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli di intrattenimento». Lo stesso soggetto suggerisce, inoltre, di includere nella definizione anche i notiziari monotematici.

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ

Con riferimento all'interpretazione che vede il diritto di cronaca ridimensionato di fronte ad altri diritti costituzionali, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41 Cost.) e il diritto di proprietà intellettuale (art. 42 Cost.), si reputa necessario evidenziare che il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale, costituito dall'opera dell'ingegno-spettacolo e sottoposto alla normativa in materia di diritto d'autore, viene in contatto con il diritto di informazione e può ad esso contrapporsi, sì da far nascere l'esigenza, per il legislatore e per il regolatore, di trovare un contemperamento ex ante dei due valori. Non per questo va dimenticato che non si tratta di un conflitto tra principi, ma tra interessi concreti, che emergono in circostanze e situazioni determinate; pertanto non si può formulare un giudizio astratto circa il «rango» dei singoli valori coinvolti, ma bisogna consentire che il giu-

dizio di bilanciamento venga effettuato di volta in volta, secondo criteri normativamente predeterminati. Peraltro, come indicato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 (come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010), relativo ai principi generali in materia di informazione, «l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale…». Tale attività, pertanto, deve conformarsi ai principi dettati dal Testo unico, fra i quali emergono obblighi di diffusione di trasmissioni di informazione nell'ambito della programmazione quotidiana e obblighi di presentazione veritiera dei fatti, di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità dell'informazione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, essa si applica senz'altro anche ai rapporti transfrontalieri, ma rinvia a tali rapporti come ultima soluzione in caso di necessità da parte di un'emittente di avere accesso a brevi estratti qualora sia possibile ottenerlo anche da parte di un'emittente stabilita nel territorio nazionale. Il considerando 55 della direttiva 2010/13/UE evidenzia, infatti, a proposito dei criteri di collegamento per individuare la legislazione applicabile, che «in un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che trasmette i brevi estratti.» A tale inquadramento si conforma l'art. 15, comma 2, della medesima direttiva nel contemplare il caso di emittenti stabilite nel medesimo Stato membro, sicché ne discende che il campo primario di applicazione è quello nazionale, mentre il contesto transfrontaliero interviene solo in via secondaria. Inoltre, a sostegno di tale conclusione, soccorre il fatto che la direttiva citata intende, espressamente, armonizzare le discipline nazionali degli aspetti considerati della prestazione di servizi di media audiovisivi, a prescindere da qualsiasi riferimento a specifici rapporti, ed a maggior ragione alla nazionalità dei medesimi. Si reputa pertanto priva di pregio l'argomentazione che vorrebbe limitare l'ambito di applicazione ai soli rapporti transfrontalieri.

In merito al potere regolamentare dell'Autorità in materia si fa presente che l'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 44 ha delegato all'Autorità l'adozione di un regolamento concernente «le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»; appare quindi evidente che rientri nei poteri dell'Autorità individuare preliminarmente una definizione di evento di grande interesse pubblico in quanto funzionale all'individuazione del breve estratto, incluse le sue declinazioni in via meramente esemplificativa, onde poterlo regolamentare nel dettaglio.

Con riferimento all'elenco di eventi indicati nell'art. 1, da cui è possibile estrapolare i brevi estratti di cronaca disciplinati dal presente Regolamento, appare opportuno, come suggerito da più operatori, precisare che esso ha natura meramente esemplificativa, sì da consentire una più libera valutazione caso per caso degli eventi da cui trarre gli estratti. L'elenco esemplificativo contenuto nel Regolamento è redatto sulla falsariga degli eventi inseriti nella lista di cui alla delibera n. 8/99, ad oggi in revisione, di cui deve essere assicurata la diffusione in chiaro e che, a maggior ragione, potranno essere oggetto del diritto di cronaca. Infine, le questioni relative alla qualificazione dell'evento come possibile oggetto di estratti di cronaca potranno essere devolute alla competenza dell'Autorità, nell'ambito della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, come precisato rispetto all'art. 5 del Regolamento.

In merito alle definizioni inerenti la tutela del diritto d'autore, in considerazione della soppressione del meccanismo di accesso al luogo dell'evento come modalità per l'esercizio del diritto di cronaca, come indicato all'art. 4, non appare necessario conservarle perché si tratta di termini non più utilizzati nell'ambito dell'articolato.

Per fugare eventuali dubbi in ordine alla titolarità dei diritti trasmissivi, si ritiene di accogliere quanto sollevato da un soggetto intervenuto nella consultazione in ordine alla necessità di precisare che gli eventi sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a tali eventi.

Tuttavia, data la differente natura degli eventi elencati, appare necessario circoscrivere i singoli eventi da cui estrapolare gli estratti a fini di cronaca, ed è per tale motivo che viene precisato che rispetto alle Olimpiadi vanno considerate le giornate di gara e per i campionati mondiali ed europei di calcio e mondiali delle altre discipline, le singole partite. Al fine di meglio circoscrivere la natura degli eventi, appare anche utile precisare che le partite menzionate devono essere di interesse per la squadra nazionale italiana o per atleti italiani.

Si reputa meritevole di accoglimento la proposta di alcuni operatori di modificare la definizione di notiziario, eliminando la necessità della programmazione quotidiana, sostituendo con «cadenza regolare», considerato che non necessariamente i notiziari tematici, i quali pure presentano finalità informativa, hanno cadenza quotidiana. In accoglimento di quanto altresì rappresentato, si ritiene utile richiamare quanto precisato dal Testo unico in ordine all'esclusione dei notiziari con scopo di intrattenimento anche alla luce di quanto indicato dalla Direttiva al considerando 55 dove si precisa che «al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespet-

tatori nell'Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi» e che «il concetto di programmi d'informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento». In tale ottica si muove anche l'art.1, lettera *n)*, del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la delibera n. 366/10/CONS, che definisce il genere di programmazione tematico denominato «informazione» come quello che ricomprende notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume.

Art. 2.

Ambito di applicazione

POSIZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI INTERVENUTI

Un soggetto chiede se si ritenga trasmesso in esclusiva solo l'evento di cui siano stati acquistati i diritti integralmente o se si possa ritenere tale anche l'evento di cui siano stati acquistati diritti solo in relazione alle immagini salienti. Richiede, inoltre, una precisazione sul concetto di esclusiva anche dal punto di vista della cessione dei diritti su diverse piattaforme.

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ

Al fine di assicurare la più ampia tutela del diritto di cronaca e scongiurare situazioni nelle quali il rischio di frustrazione del diritto possa essere determinato dalle modalità di cessione da parte degli organizzatori degli eventi e di esercizio da parte degli assegnatari dei diritti di esclusiva nelle loro diverse forme, quali le dirette integrali piuttosto che le immagini salienti o la trasmissione in chiaro piuttosto che ad accesso condizionato, si reputa opportuno precisare meglio il concetto di esclusiva. Pertanto si prevede che la richiesta di accesso ai brevi estratti possa essere rivolta a qualunque emittente detenga un diritto di esclusiva, indipendentemente dalla sua portata e dalle sue modalità di esercizio, a chiarimento di quanto richiesto.

Art. 3.

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

POSIZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI INTERVENUTI

Un soggetto propone di riferire il limite di 90 secondi non all'evento nel suo complesso, ma alle singole giornate in cui l'evento si sviluppa.

Diversi soggetti sostengono che 90 secondi siano un limite troppo esiguo, soprattutto avuto considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 9/2008, per il suo ambito di applicazione, prevede la possibilità di estratti fino a tre minuti.

Un altro soggetto propone di precisare che la durata di 90 secondi complessivi si riferisce a eventi sportivi di durata considerevole; propone, inoltre, di chiarire come debbano essere intesi i 90 secondi in caso di più eventi disputati nella medesima giornata come, ad esempio, le Olimpiadi, consentendo un limite più ampio. Chiede anche di individuare una formula che limiti la possibilità di coprire integralmente, con un servizio di pura cronaca, la totalità dell'evento. Suggerisce, infine, di prevedere la possibilità per il titolare dei diritti di indicare una durata più breve, comunque non inferiore ad un minimo previsto per via regolamentare, in ragione delle caratteristiche e della durata dell'evento.

Alcuni soggetti propongono un embargo orario, rispettivamente di venti e di sessanta minuti, da cui consentire la trasmissione dei brevi estratti per proteggere l'assegnatario del diritto.

Un soggetto ritiene che le norme più particolareggiate contenute nei contratti debbano prevalere sull'emanando Regolamento.

Un altro soggetto, in merito alla questione degli eventi locali, suggerisce di precisare che si tratta di eventi ad esclusiva rilevanza locale. Chiede, inoltre, precisazioni in merito al parametro per valutare la cumulatività degli estratti, se cioè si debba considerare l'intera programmazione o il notiziario e suggerisce di considerare ciascuna edizione, con riferimento, però, alle medesime immagini da ritrasmettere. Ritiene, infine, che sia necessario specificare che i fornitori di servizi on demand possano diffondere brevi estratti di cronaca su eventi in esclusiva, ma solo se facenti parte di un archivio già trasmesso sul lineare dallo stesso soggetto.

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ

Con riferimento all'esiguità dei novanta secondi previsti dal considerando 55 della direttiva 2010/13/UE, si ritiene di condividere l'orientamento proposto da alcuni operatori circa la possibilità di valutarne un'estensione quantitativa. Nell'attribuire la delega all'Autorità, infatti, il Testo unico non ha ristretto la durata degli estratti ai novanta secondi indicati nel citato considerando, ma ha affidato all'Autorità il compito di stabilire la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione.

Pur restando indiscutibile la rilevanza di quanto indicato nel preambolo della direttiva, va rilevato che l'art. 15, comma 6, della direttiva medesima dispone, proprio con riferimento alla durata degli estratti, che «gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi

per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione.» Ora, per quanto riguarda la prassi italiana, essa si è sviluppata nell'ambito dell'informazione sul calcio e la tempistica si è assestata sul limite di tre minuti a partita. Dapprima la disciplina era contenuta nei regolamenti della Lega Calcio (organizzatore delle competizioni e titolare originario del diritto), con valore solo pattizio nei confronti dei giornalisti e delle emittenti che richiedevano l'accesso agli stadi, ed è poi confluita nel decreto legislativo n. 9/2008. Sembra pertanto ragionevole, anche al fine di evitare due differenti discipline per eventi calcistici che differiscono solo in ragione dell'organizzatore (es. Champions League rispetto alla Coppa Italia) sì da contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe privilegiata l'informazione sportiva (e solo relativa agli sport professionistici a squadre) a discapito dell'informazione riguardante altri eventi di grande interesse per il pubblico, applicare anche al Regolamento generale in materia di diritto di cronaca il limite di tre minuti, sia pure con alcuni accorgimenti, come anche proposto da più operatori, in modo da equilibrare la durata dell'estratto alla durata dell'evento. Se è possibile, quindi, estendere il limite massimo di durata dell'estratto da novanta secondi a tre minuti, tale estensione può valere solo per eventi di durata considerevole; per quanto concerne, invece, eventi di durata ridotta, quali, ad esempio, le discipline di lotta, si ritiene di dover prevedere un limite massimo differente, il cui calcolo è parametrato alla succitata prassi, pari al 3% dell'intera durata dell'evento, analogamente a quanto accade per il calcio, dove i tre minuti sono parametrati sui novanta minuti di durata ordinaria dell'evento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Si condivide la proposta di alcuni soggetti intervenuti alla consultazione, di introdurre un embargo orario alla diffusione degli estratti al fine di tutelare i diritti di trasmissione degli assegnatari degli stessi. Sempre per considerare la prassi italiana in materia, si rammenta che il decreto legislativo n. 9/2008 pone un limite temporale di tre ore dalla conclusione dell'evento a tutela di categorie intermedie di diritti trasmissivi, quali gli highlights, al fine di evitarne il depauperamento a seguito della sovrapposizione della trasmissione di brevi estratti di cronaca. Tali highlights, infatti, possono essere esercitati a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento e non possono superare la durata di quattro minuti per evento, fino ad un massimo di quaranta minuti per l'intera giornata di campionato. Nei casi che qui ci occupano, invece, non esiste una via mediana tra il diritto di esclusiva ed il diritto di cronaca, sicché appare ragionevole, in termini di contemperamento tra interessi contrapposti, prevedere un embargo di un'ora tra la conclusione dell'evento e la trasmissione dei brevi estratti di tre minuti.

Benché si ritenga che questa affermazione sia condivisibile se interpretata nel senso più favorevole nei confronti degli utilizzatori dei brevi estratti – tant'è che il presente Regolamento fornisce una tutela minima del diritto di cronaca, per cui è possibile che contratti più particolareggiati con i titolari dei diritti di esclusiva possano consentire ulteriori spazi per l'informazione - resta fermo che la disciplina pattizia non può mai contenere disposizioni più restrittive rispetto alla tutela minima dettata dal Regolamento.

In merito alla questione degli eventi locali si rappresenta che la questione costituisce già oggetto di disciplina sufficientemente chiara dall'art. 3, comma 2, del Regolamento che limita l'accesso ai brevi estratti ai soli eventi di interesse per l'ambito territoriale legittimamente servito, quindi non si ravvisa la necessità di apportare ulteriori modifiche al testo.

La questione sollevata in merito alla cumulatività degli estratti appare meritevole di chiarimento ed il testo è stato conseguentemente riformulato con un richiamo alle immagini da utilizzare nelle successive edizioni dei notiziari e riferendo espressamente la durata complessiva dei tre minuti a ciascun evento. Il calcolo dei minuti complessivi va naturalmente svolto con riferimento ad immagini che non costituiscono replica di immagini già trasmesse in occasione di precedenti edizioni dei notiziari.

Conformemente alla Direttiva e al Testo unico, infine, la questione della ritrasmissione in modalità non lineare dei brevi estratti già oggetto di trasmissione nel corso di notiziari contenuti in palinsesti già trova espressione nell'art. 3, comma 3, del Regolamento che si reputa sufficiente al riguardo.

Art. 4.

Messa a disposizione del materiale audiovisivo

POSIZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI INTERVENUTI

Un soggetto non condivide la previsione dell'accesso al segnale o di un accesso al luogo in cui si svolgono gli eventi e suggerisce di prevedere un accesso in via telematica all'evento nella sua interezza e, solo laddove ciò non fosse possibile, l'accesso al segnale; altro suggerisce all'Autorità di prevedere un sistema alternativo di fornitura delle immagini, lasciando libero il fornitore dei servizi nella scelta del mezzo. Entrambi esprimono perplessità sulla possibilità di un accesso al luogo dell'evento.

Un altro soggetto chiede di precisare che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ

Con riferimento alla questione dell'accessibilità ai luoghi di svolgimento dell'evento, diversi soggetti hanno evidenziato che non rientra nella disponibilità delle emittenti assegnatarie dei diritti la potestà di consentire l'accesso a luoghi di svolgimento dell'evento, la cui gestione è affidata agli organizzatori degli eventi medesimi. Ciò posto, è evidente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi, che intendano fruire dei brevi estratti, debbano essere messi nella condizione di poter accedere all'even-

to, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost., considerato non solo dal punto di vista del suo profilo attivo di libertà di manifestazione del pensiero, anche in forma di cronaca, ma altresì dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati e di ricercare le informazioni. Proprio quest'ultimo aspetto interessa la tematica dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono eventi di grande interesse pubblico. Al giornalista deve, infatti, essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l'esercizio del diritto di cronaca. A tal proposito, nell'ambito della disciplina del diritto di cronaca dettata dal decreto legislativo n. 9/2008 e dal regolamento attuativo n. 405/09/CONS, è fatto obbligo all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione, che poi quest'ultimo selezionerà, nei limiti temporali concessi. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di acquisire le immagini al fine di esercitare il diritto di cronaca. In subordine, qualora non venisse consentita l'acquisizione delle immagini, deve essere consentito l'accesso agli impianti al fine di riprendere l'evento.

Nel caso di specie, dove l'Autorità non è provvista del potere regolamentare rispetto a soggetti diversi dalle emittenti quali sarebbero gli organizzatori, le disposizioni in materia di accesso ai luoghi sono state eliminate, mentre, come auspicato da alcuni operatori, è stato precisato che l'accesso al segnale deve essere concesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 32-*quater*, comma 2, lettera *a)*, del Testo unico, laddove l'organizzatore dell'evento non consenta l'accesso alle immagini in forma telematica.

Si precisa, inoltre, nel testo dell'articolo, che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

Art. 5.

Procedura relativa alle controversie

POSIZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI INTERVENUTI

Alcuni soggetti non condividono la previsione in materia di risoluzione delle controversie. In caso di mantenimento della disposizione, suggeriscono di consentire l'accesso alla procedura solo su richiesta congiunta di tutte le parti interessate.

Altro soggetto condivide, invece l'orientamento dell'Autorità sul punto, mentre altri ancora non commentano la disposizione.

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ

Come modalità di tutela ulteriore rispetto a quella in ogni caso offerta, anche in via d'urgenza, dal giudice ordinario, si ritiene di mantenere la disposizione, precisando che l'attivazione della procedura può avvenire solo su richiesta congiunta delle parti.

Art. 6.

Attività di controllo e sanzionatoria

POSIZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI INTERVENUTI

Un soggetto propone di inserire il meccanismo della diffida nei procedimenti per accertare le violazioni del Regolamento in questione.

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ

Si ritiene che le disposizioni relative alle attività di controllo e sanzionatoria vadano conservate immutate, in quanto corrispondono a quelle previste in via generale. La reintroduzione del meccanismo della diffida, di cui alla legge n. 223/1990, nel procedimento sanzionatorio non appare confacente alle finalità del presente Regolamento e costituirebbe, peraltro, un'inversione di tendenza rispetto alle ultime modifiche intervenute sulla materia.

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I Commissari relatori: MAGRI-NAPOLI

ALLEGATO *A*

Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-*quater* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «Testo unico», il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44;

c) «evento di grande interesse pubblico»: l'evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento, quali in via esemplificativa:

le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed invernali;

la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League;

le tappe del Giro d'Italia;

i Gran Premi automobilistici di Formula 1;

i Gran Premi motociclistici di Moto GP;

le finali e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby;

le finali e tutte le partite di interesse per atleti italiani o per la squadra nazionale italiana dei tornei «Australian open», «Roland Garros», «Wimbledon» e «Us Open» (tornei del Grande Slam), degli Internazionali d'Italia di tennis e della Coppa Davis;

il campionato mondiale di ciclismo su strada;

le regate di vela dell'Americas Cup;

le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico;

d) «notiziari», trasmissioni informative a carattere generale, anche in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli a scopo di intrattenimento, con programmazione regolare all'interno di fasce orarie prestabilite;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Testo unico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio audiovisivo di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva, anche se non integralmente o su una sola piattaforma ed indipendentemente dall'eventuale codifica del segnale, da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al Testo unico.

Art. 3.

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

1. Il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca è riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall'ambito territoriale.

2. Alle emittenti televisive anche analogiche operanti in ambito locale è consentita l'acquisizione e la diffusione di immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sugli eventi di grande interesse pubblico che interessano l'ambito territoriale legittimamente servito.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono utilizzare i brevi estratti di cronaca esclusivamente all'interno degli identici programmi già trasmessi dal medesimo fornitore di servizi di media in modalità lineare.

4. L'utilizzo di immagini dell'evento per i brevi estratti di cronaca è consentito, nel limite della durata complessivamente non superiore ai tre minuti per ciascun evento, esclusivamente nell'ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso. Per gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata proporzionata e comunque non superiore al tre per cento della durata dell'evento.

Art. 4.

Messa a disposizione del materiale audiovisivo

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, l'organizzatore dell'evento di grande interesse pubblico può mettere direttamente a disposizione delle emittenti televisive un sistema telematico che consenta di prendere visione dell'evento stesso nella sua interezza e di estrapolarne, nel rispetto del diritto d'autore e connessi e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, brevi estratti di cronaca per la complessiva durata prevista all'art. 3. In subordine, le emittenti televisive, anche analogiche, accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente le immagini dalle quali estrapolare i brevi estratti, per la durata complessiva non superiore a tre minuti, indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell'estratto.

2. Le condizioni di accesso di cui al comma precedente sono comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento, e comunque non oltre una settimana prima della data dell'evento, e sono concesse a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. L'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

Art. 5.

Procedura relativa alle controversie

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento di grande interesse pubblico trasmesso in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, rispetto alla qualificazione dell'evento quale avente grande interesse pubblico, alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione dei brevi estratti o alla corresponsione di un equo compenso per la l'accesso al segnale dell'emittente o al luogo di svolgimento dell'evento, si applica, nel caso in cui tutte le parti interessate alla controversia ne facciano richiesta congiunta, la disciplina procedurale prevista dal regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS.

2. Si intendono attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal Regolamento di cui al comma 1 in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

Art. 6.

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta invieranno i soggetti interessati.

2. All'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

11A00003

BANCA D' ITALIA - CONSOB

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2010.

Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».

LA BANCA D'ITALIA
E LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo Unico);

Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate», che ha modificato, in particolare, alcune disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, del predetto Testo Unico, in materia di «Gestione accentrata di strumenti finanziari»;

Visti gli articoli 68, 69, 70, del testo unico che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob, i sistemi di garanzia e i servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché gli articoli 72, 80, 81 e 83-*duodecies* del Testo Unico, che attribuiscono alla Consob il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, le insolvenze di mercato e i servizi di gestione accentrata;

Visti gli articoli 77 e 82 del Testo Unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla Consob la vigilanza sui sistemi di garanzia, sui servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sui servizi di gestione accentrata per il perseguimento delle finalità di rispettiva competenza;

Visto il Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative società di gestione»;

Considerata la necessità di adeguare la Disciplina sopra richiamata alle modifiche apportate al testo unico dal citato decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 27;

Considerate le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Ritenuta inoltre la necessità di prevedere una disciplina transitoria, onde consentire agli intermediari e agli emittenti di porre in essere i necessari adeguamenti onde conformarsi alle nuove disposizioni in materia di: utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la richiesta di comunicazione o certificazione; comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-*duodecies*, comma 3, 126-*bis*, 127-*ter*, 147-*ter* e 148 del testo unico e relative comunicazioni rettificative e di revoca; segnalazioni dovute per le finalità dell'art. 127-*quater* del testo unico in materia di maggiorazione dei dividendi;

Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento alle parti modificate della Disciplina rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorità d'intesa con l'altra;

Emanano

l'unito atto recante le modifiche al Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative società di gestione». L'atto recante le modifiche al Provvedimento del 22 febbraio 2008 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il governatore della Banca d'Italia: DRAGHI

Il Presidente vicario della Consob: CONTI

ALLEGATO

I. Al Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la "Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 1, Titolo I, Parte I è sostituito dal seguente:

"**Art. 1**
Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

d) «aderenti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti diretti;

e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi offerti e agli analoghi sistemi gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;

f) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del TUF;

g) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un aderente a una controparte centrale;

h) «controparte centrale»: il soggetto che senza assumere rapporti contrattuali con i committenti si interpone tra gli aderenti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti aderenti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

i) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata contabile;

j) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

k) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;

l) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del TUF, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e le società di gestione definite alla lettera *ff*);

m) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;

n) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;

o) «liquidatori»: i soggetti partecipanti ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;

p) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

q) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
r) «margini»: i versamenti effettuati alle controparti centrali dai singoli aderenti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;
s) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;
t) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
u) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto sulla definitività;
v) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
w) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
x) «partecipanti»: i liquidatori, gli aderenti e gli intermediari ammessi alla gestione accentrata;
y) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
z) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;
aa) "servizi di garanzia": servizi volti a garantire il buon fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa l'attività di gestione di sistemi di garanzia;
bb) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dalla parte III, titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
dd) «sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;
ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;
ff) «società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;
gg) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
hh) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;
ii) «società di gestione dei sistemi di garanzia»: le controparti centrali e le società di gestione dei fondi di garanzia;
jj) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati all'articolo 1, comma 2, del TUF;
kk) «ultimo intermediario»: l'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti.".

2. Nel Capo I, Titolo II, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera: "*f*) gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina comunitaria.";
- all'articolo 10 il comma 4 è soppresso;
- al medesimo Capo I è aggiunto il seguente articolo 11:

"Art. 11
Altre risorse finanziarie

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute a:
a) istituire un fondo speciale di garanzia; e
b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative.

2. Il fondo previsto dal comma 1, lettera *a*), è diverso dalla riserva legale ed è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.".

3. Il Capo II della Parte I è sostituito dal seguente:

"CAPO II
Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 12
Contenuto minimo del regolamento dei servizi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del TUF, il regolamento dei servizi stabilisce, tra l'altro:
a) le modalità di organizzazione e di funzionamento delle attività indicate all'articolo 9 e dei collegamenti previsti al Titolo V;
b) le categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
c) le categorie di soggetti che possono essere ammessi alla gestione accentrata, in qualità di intermediari, in ottemperanza alla disciplina comunitaria e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
d) l'ammissione alla gestione accentrata, in qualità di emittenti, dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati alla lettera *b)*;
e) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti indicati alle lettere *c*) e *d*);
f) gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari partecipanti;
g) le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
h) le modalità di immissione in gestione accentrata e di ritiro di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, nonché le modalità per l'esercizio dei relativi diritti;
i) le misure organizzative adottate per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto,

rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali;

j) i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte dei soggetti ammessi;

k) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva il regolamento dei servizi e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del TUF, Parte III, Titolo II, Capo I, e del presente provvedimento.

Art. 13
Intermediari

1. Le seguenti categorie di soggetti sono ammesse alla gestione accentrata in qualità di intermediari, ai sensi dell'articolo 79-*quater* del TUF:

a) le banche italiane e le banche comunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB;

b) le sim e le imprese di investimento comunitarie previste dall'articolo 1, comma 1, del TUF;

c) le banche extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB, con succursali in Italia;

d) le imprese di investimento extracomunitarie, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del TUF, con succursali in Italia;

e) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del TUF, fatto salvo quanto previsto all'articolo 36, comma 2, del TUF;

f) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF;

g) gli emittenti, limitatamente agli strumenti finanziari emessi o assegnati dagli stessi o da società controllate o collegate attraverso partecipazione azionaria;

h) Poste Italiane S.p.A.

Art. 14
Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata

1. Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:

a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualità di emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi;

b) liberamente trasferibili e interamente liberati;

c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 19, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

Gli strumenti finanziari non liberamente trasferibili possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono

comunque immessi nella gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera *a*).

Sezione II
Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

Art. 15
Presupposti della dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 1, del TUF.

2. Sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 2, del TUF:
a) gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente;
b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

3. Gli strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi 1 e 2 possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

5. Al cessare delle condizioni previste dai commi 1 e 2, e nell'ipotesi prevista al comma 3, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

6. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari partecipanti l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Art. 16
Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente le società di gestione accentrata:
a) annullano gli strumenti finanziari;
b) registrano sui conti previsti dall'articolo 30, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari

accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari partecipanti. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

c) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

Art. 17
Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati

1. Per l'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'articolo 16, comma 1:

a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;

b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alle società di gestione accentrata, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera *b*) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera *a*), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'OICR nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.

Art. 18
Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

Sezione III
Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli

Art. 19
Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alle società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (denominazione) *ex* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalle società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del TUF.

Art. 20
Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del TUF, le società di gestione accentrata sono legittimate a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da esse custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Sezione IV
Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni

Art. 21
Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *c)*, secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni,

previste rispettivamente dall’articolo 83-*quinquies*, comma 3, e dall’articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF i soggetti legittimati avanzano all’ultimo intermediario apposita richiesta.

2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
a) il nominativo del richiedente;
b) il nominativo del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente;
c) la data della richiesta;
d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;
e) l’indicazione del diritto che si intende esercitare;
f) nel caso del diritto d’intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola “fino a revoca”;
h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;
i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;
j) il numero progressivo annuo di emissione.

3. L’ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l’identificazione del richiedente e al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione.

4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.

5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-*sexies* e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilità.

6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.

7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l’indicazione dell’avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l’avvenuto rilascio della prima.

Art. 22
Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea

1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui si determina la legittimazione per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del voto (*record date*), ai sensi del medesimo comma.

2. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre società, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'articolo 83-*sexies*, comma 4 ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.

3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.

Art. 23
Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti

1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-*duodecies*, comma 3, 126-*bis,* 127-*ter,* 147-*ter* e 148 del TUF è attestata da una comunicazione all'emittente.

2. L'intermediario rende indisponibili, ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile, le azioni oggetto di comunicazione limitatamente all'esercizio del diritto previsto dall'articolo 2437, del codice civile.

3. Si applica l'articolo 22, comma 3.

Art. 24
Comunicazioni rettificative e di revoca

1. Gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti l'eventuale cessione degli strumenti finanziari oggetto di una precedente comunicazione inviata per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 83-*duodecies*, comma 3, 126-*bis*, 127-*ter* e, con riferimento alle società cooperative, 147-*ter* del TUF, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata.

2. Limitatamente all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 127-*ter* del TUF, la comunicazione rettificativa è effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto legittimato, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.

3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella comunicazione medesima, in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 83-*duodecies*, comma 3, del TUF, o come desumibile dalle indicazioni degli emittenti, in relazione all'esercizio dei diritti

previsti dagli articoli 126-*bis*, 127-*ter* e, con riferimento alle società cooperative, 147-*ter* del TUF.

4. Con riferimento alle comunicazioni inviate per l'esercizio dei diritti indicati al comma 1, come eventualmente rettificate ai sensi del medesimo comma, il soggetto legittimato può chiedere l'invio di una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.

Art. 25
Certificazioni per l'esercizio di altri diritti

1. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22 e 23 è attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario conformemente alle proprie scritture contabili.

2. La certificazione è rilasciata al soggetto legittimato entro il secondo giorno non festivo successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ultimo intermediario.

3. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende trasferire i propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti, deve restituire la certificazione all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato».

5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. 26
Segnalazioni agli emittenti

1. Si applicano gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 83-*novies* e 83-*duodecies*, del TUF. Gli intermediari indicano altresì agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 127-*quater*, del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di una società di gestione accentrata, gli intermediari segnalano agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggiorazione del dividendo. Le segnalazioni danno indicazione del numero minimo di azioni registrate sui conti degli aventi diritto nel periodo continuativo stabilito nello statuto.

Art. 27
Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni

1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23 e 24 e le segnalazioni previste dall'articolo 26 sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di

gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.

2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *g*), del TUF.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-*ter* e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. Le segnalazioni previste dagli articoli 83-*novies* e 83-*duodecies* del TUF sono effettuate:
a) entro 30 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;
b) entro 20 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, comma 1, del TUF;
c) entro 30 giorni di mercato aperto a partire dal giorno in cui è acquisita la titolarità di strumenti finanziari per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di altro diritto.

5. L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici.

Art. 28
Segnalazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti

1. Le società di gestione accentrata segnalano agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89 del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.

2. Le segnalazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 29
Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti

1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione accentrata, con indicazione delle date a cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono.

2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dalle società di gestione accentrata, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dalla gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità

evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dalla gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25, e di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Nel caso previsto dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *g*), del TUF, gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni e annotazioni previste dal presente articolo.

Sezione V
Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata

Art. 30
Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nella gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie a individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Le società di gestione accentrata aprono per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi, a eccezione degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF, per i quali aprono esclusivamente conti di terzi. Nei su indicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. Le società di gestione accentrata:
   a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;
   b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;
   c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli

obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche.

Art. 31
Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata accendono uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di loro proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso le medesime società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:
a) l'indicazione numerica e il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;
b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 32
Tenuta dei conti degli intermediari

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 33
Registrazione dei movimenti contabili

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, le società di gestione accentrata comunicano agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, gli intermediari effettuano le conseguenti registrazioni sui conti, riportando almeno le seguenti informazioni:
a) data di effettivo regolamento;
b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;
c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;
d) segno dell'operazione.

Art. 34
Evidenze contabili

1. Le società di gestione accentrata e gli intermediari conservano evidenza delle registrazioni degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti per un periodo di cinque anni.

Art. 35
Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 31 coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 36
Quadratura dei conti presso gli intermediari

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata o la somma dei saldi dei conti di proprietà presso le società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso le società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 37
Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) data dell'iscrizione;
b) specie degli strumenti finanziari;
c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;
e) data di costituzione del vincolo e indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;
f) quantità degli strumenti finanziari;
g) titolare degli strumenti finanziari;
h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
i) eventuale data di scadenza del vincolo.

2. La documentazione rilasciata dall'intermediario in favore dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 38
Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83-*octies*, comma 2, del TUF l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) data di accensione del conto;
b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;
e) titolare degli strumenti finanziari;
f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
g) eventuale data di scadenza del vincolo.
Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

Sezione VI
Disposizioni speciali

Art. 39
Gestione accentrata dei titoli di Stato

1. Le disposizioni degli articoli 14 e 16, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli dal 30 al 38 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 90 del TUF.

2. La quadratura prevista dall'articolo 35 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di *coupon-stripping* e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 40
Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari

1. Nel caso di immissione nel sistema di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di

rischio emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.

2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.".

4. Nel Capo I, Titolo III, Parte I, il comma 1 dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: "1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo avere accertato:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;
b) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 41, 42 e 43;
c) la conformità del regolamento di cui all'articolo 46 e dei servizi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.";

5. Nel Capo II, Titolo III, Parte I, il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di agevolare l'ordinato funzionamento dei servizi di liquidazione, la società di gestione dei servizi di liquidazione:

a) adotta modalità organizzative dei servizi finalizzate a minimizzare il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei soggetti ammessi;
b) richiede ai partecipanti di rendere tempestivamente disponibili gli strumenti finanziari e il contante necessari per regolare le proprie obbligazioni nei servizi stessi.".

6. Nel Capo I, Titolo IV, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 52:
  - al comma 1: le parole: "i partecipanti" sono sostituite dalle parole: "gli aderenti";
  - il comma 2 è sostituito dal seguente: "La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento di cui al comma 1, nonché le eventuali successive modifiche, dopo avere verificato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 70, comma 1, del TUF;
    b) il possesso da parte delle società di gestione dei sistemi di garanzia dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;
    c) la conformità del regolamento di cui al comma 1 e dei sistemi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.";
- l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 53
Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile delle attività diverse da quella di gestione di sistemi di garanzia e comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le misure organizzative e gli

strumenti di controllo dei rischi relativi a tali attività. Per le attività diverse da quella di erogazione di servizi di garanzia adottano misure atte a garantirne la separazione sia contabile sia organizzativa.”;

7. Nel Titolo V, Parte I, all’articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob i progetti relativi ai collegamenti di cui all’articolo precedente, corredati dell’analisi dei rischi e dell’illustrazione delle misure di controllo previste e, ove presenti, delle modalità di partecipazione non conformi a quelle generalmente applicabili.”;
- il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le società di gestione almeno 60 giorni prima della data prevista per l’avvio del collegamento trasmettono alla Banca d’Italia e alla Consob:
    - i contratti che presiedono ai collegamenti di cui al comma 1, e ogni successiva modifica degli stessi,
    - le procedure e le altre misure stabilite per il controllo dei rischi.

  Eventuali successive modifiche dei contratti e delle procedure per il controllo dei rischi vanno trasmesse alla Banca d’Italia e alla Consob con il medesimo anticipo rispetto al termine di efficacia.”;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, la Banca d’Italia e la Consob possono in qualsiasi momento richiedere modifiche ai progetti di collegamento, alle misure di controllo dei rischi e ai contratti di cui ai commi precedenti.”.

II. Le modifiche apportate al Provvedimento recante la “Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto nei seguenti punti:

II.1. Le disposizioni contenute negli articoli 21, comma 3, 23, 24 e 26, comma 2, e, limitatamente alle comunicazioni previste dagli articoli 23, 24 e 26, comma 2, le disposizioni contenute nell’articolo 27, entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al fine di consentire agli intermediari e agli emittenti di: adeguare le rispettive procedure interne, concordare i flussi informatici standardizzati da utilizzare per le comunicazioni e per le segnalazioni disciplinate dagli articoli sopra richiamati, predisporre o adeguare i necessari strumenti telematici o informatici.

II.2. Le società di gestione provvedono all’eventuale adeguamento del proprio regolamento alle nuove disposizioni, in occasione della prima modifica dello stesso o, comunque, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore delle presenti modifiche.

10A15779

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2010.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17592).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate», che ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010;

Ritenuta la necessità di adeguare alcune disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti al suddetto decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, afferenti la materia dell'informazione societaria; dell'identificazione dei soci e della relativa ripartizione dei costi; delle deleghe di voto; del voto per corrispondenza o in via elettronica; della nomina degli organi di amministrazione e controllo;

Ritenuta inoltre la necessità di differire alla data della prima assemblea ordinaria annuale la vigenza delle nuove disposizioni in materia di ripartizione dei costi da sostenere per l'identificazione dei soci, al fine di contemperare l'esigenza delle società i cui statuti già prevedono l'identificazione dei soci senza indicazione dei criteri di ripartizione dei costi, di non sostenere gli oneri di ogni richiesta di identificazione nelle more delle modifiche statutarie, con l'esigenza di tutelare le minoranze consentendo loro, fin dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente delibera, di avanzare almeno una richiesta di identificazione accollando i relativi costi alla società, ove nel primo semestre dell'esercizio non siano state effettuate altre richieste di identificazione;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010, è modificato come segue:

1. Nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 70, 70-*bis*, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 70:

al comma 1 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A e il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-*bis*. Le società cooperative, ai sensi dell'art. 135-*octies* del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 3, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

al comma 4:

le parole: «Gli stessi emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti azioni»;

le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «quindici»;

al comma 5:

alla lettera *a)* le parole: «dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo competente, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

alla lettera *b)* le parole: «è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;

b) all'art. 70-*bis*:

al comma 1 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

al comma 2:

le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

la parola: «quindici» è sostituita dalla parola: «ventun»;

le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

dopo la parola: «relazione» è aggiunta la parola «illustrativa»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 2, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

ai commi 3 e 4 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

c) all'art. 71 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

d) all'art. 72:

al comma 1:

la parola: «quindici» è sostituita dalla parola: «ventun»;

le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

dopo la parola: «relazione» è aggiunta la parola: «illustrativa»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalità previsti dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Per le società cooperative, ai sensi dell'art. 135-*octies* del Testo unico, il termine per la messa a disposizione del pubblico è di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

al comma 3:

le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

dopo le parola: «relazione» è aggiunta la parola: «illustrativa»;

dopo le parole: «dell'organo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «già pubblicata ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*»;

al comma 4, dopo le parole: «tale data con» sono aggiunte le seguenti: «un avviso diffuso con»;

al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* le parole: «sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;

e) all'art. 73:

al comma 1:

la parola: «quindici» è sostituita dalla parola: «ventun»;

le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

f) all'art. 74:

al comma 1:

la parola: «otto» è sostituita dalla parola: «ventun»;

le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

dopo la parola: «relazione» è aggiunta la parola: «illustrativa»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'art. 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;

g) al comma 1 dell'art. 75 le parole: «70, commi 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «70, commi 1,2, 3, 3-*bis* e 5»;

h) l'art. 76 è abrogato.

2. Nella Sezione V, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 77, 81, 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 77:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle società cooperative, entro i termini previsti dall'art. 154-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti dall'art. 154-*ter*, comma 1, del Testo unico.

2. Fermo il termine di approvazione e pubblicazione previsto dall'art. 135-*sexies* del Testo unico, le società cooperative che emettono valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, contestualmente al deposito presso la sede sociale effettuato ai sensi degli articoli 2429, comma 3, del codice civile e 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127:

a) il progetto di bilancio di esercizio ovvero, per le società che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio approvato dal consiglio di sorveglianza nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e attestazione prevista nell'art. 154-*bis*, comma 5, del Testo unico;

b) la relazione prevista dall'art. 135-*septies* del Testo unico;

c) la relazione dell'organo di controllo prevista dall'art. 153 del Testo unico»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. Gli emittenti indicati nei commi 1 e 2, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429, comma 4, del codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'art. 2429, comma 3, del codice civile.»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente comma: «3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nei commi 1 e 2 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizio-

ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.»;

b) al comma 2 dell'art. 81 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I»;

c) al comma 1 dell'art. 82 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I».

3. Nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 83-*bis*, 84, 84-*bis*, 84-*ter*, 85 e 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 83-*bis* le parole: «quanto prima» sono sostituite dalle seguenti: «senza indugio»;

b) all'art. 84:

al comma 1 dopo le parole: «forniscono al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «senza indugio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, con il contenuto previsto dall'art. 125-*bis* del Testo unico, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I.»;

il comma 5 è abrogato;

c) all'art. 84-*bis*:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del Testo unico e con le seguenti modalità:

a) messa a disposizione presso la sede sociale;

b) pubblicazione sul proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani;

c) le altre modalità indicate nel Capo I. Si applica l'art. 65-*bis*, comma 2.»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1 -*bis*. Le società cooperative, ai sensi dell'art. 135-*ter* del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico il documento informativo indicato nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;

al comma 3 le parole: «previste dal comma 1, lettera *b)* e dal» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel»;

al comma 4:

dopo la parola: «informano» sono aggiunte le seguenti: «senza indugio»;

le parole: «previste dal comma 1, lettera *b)* e nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel Capo I»;

al comma 5:

le parole: «e nel comma 1, lettera *b)*» sono soppresse;

alla lettera *a)* le parole: «l'attuazione» sono sostituite dalle parole: «all'attuazione»;

al comma 6 l'espressione: «Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità,» è sostituita dall'espressione: «Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I»;

d) dopo l'art. 84-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 84-*ter (Relazioni illustrative)*. — 1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate nel Capo I, le relazioni previste dall'art. 125-*ter*, commi 1 e 3, del Testo unico.»;

e) all'art. 85, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.»;

f) al comma 1 dell'art. 86 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e con le modalità previste dal Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I».

4. Nella Sezione I, Capo III, Titolo II, Parte III, agli articoli 90, 90-*bis*, 91, 92, 93 e 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 90:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

b) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile, rispettivamente, almeno ventun giorni e almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3. Le società cooperative, trasmettono entrambi i documenti, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale;

d) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

d-*bis*) la documentazione di cui all'art. 70, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

f) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.»;

al comma 2 dopo le parole: «Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob» sono aggiunte le seguenti: «almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea»;

b) l'art. 90-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 90-*bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*. — 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 70-*bis*, comma 1, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

b) nel caso previsto dall'art. 70-*bis*, comma 2, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione. Le società cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

c) la documentazione prevista dall'art. 2447-*novies*, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

d) il contratto previsto dall'art. 2447-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2447-*decies*, comma 3, lettera *a)*, del codice civile, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3.»;

c) al comma 1 dell'art. 91 le parole: «ai sensi dell'art. 71 mediante collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 71, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, mediante collegamento»;

d) l'art. 92 è sostituito dal seguente:

«Art. 92 *(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)*. — 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione. Le società cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) la documentazione prevista dall'art. 72, comma 2, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

c) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

d) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

e) la documentazione di cui all'art. 72, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.»;

e) l'art. 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93 *(Acquisto e alienazione di azioni proprie)*. — 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3. Le società cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) il verbale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3.»;

f) l'art. 94 è sostituito dal seguente:

«Art. 94 *(Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile)*. — 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'art. 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3. Le società cooperative trasmettono tali documenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) il verbale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'art. 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3.».

5. Nella Sezione II, Capo II, Titolo II, Parte III, al comma 1 dell'art. 96, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* la documentazione prevista dall'art. 77, commi 1, 2 e 3».

6. Nella Sezione III, Capo II, Titolo III, Parte III, gli articoli 132 e 133 sono abrogati.

7. Nella Sezione III, dopo il Capo II è inserito il seguente:

«Capo III Identificazione degli azionisti - Art. 133-*bis (Ripartizione dei costi)*. — 1. Lo statuto delle società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, qualora preveda la facoltà indicata nell'art. 83-*duodecies*, comma 1, del Testo unico, disciplina i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal seguente comma 2.

2. Qualora la facoltà prevista dall'art. 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'art. 83-*duodecies* del Testo unico, la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi all'ipotesi prevista nell'art. 83-*duodecies*, comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società.».

8. Il Titolo IV della Parte III è sostituito dal seguente:

«Titolo IV Esercizio del diritto di voto - Capo I Deleghe di voto - Art. 134 *(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*. — 1. Il modulo di delega previsto dall'art. 135-*undecies* del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.

2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'art. 135-*decies* del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II Sollecitazione di deleghe - Art. 135 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di «intermediario», «partecipante» e «ultimo intermediario» stabilite nell'art. 1 del Regolamento

recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136 *(Procedura di sollecitazione)*. — 1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, anche per il tramite dell'ultimo intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera *c)*. Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti cui spetta il diritto di voto in tempo utile per la loro eventuale adesione.

5. Il promotore consegna, anche tramite gli ultimi intermediari, il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. Gli ultimi intermediari comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 122 del Testo unico.

Art. 137 *(Obblighi di comportamento)*. — 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'art. 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'art. 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 138 *(Conferimento e revoca della delega di voto)*. — 1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, direttamente o per il tramite dell'ultimo intermediario, il modulo di delega.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139 *(Interruzione della sollecitazione)*. — 1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, ivi inclusa quella prevista dall'art. 144, comma 2, lettera *b)*, del Testo unico, della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'art. 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.

Capo III Voto per corrispondenza o in via elettronica - Art. 140 *(Voto per corrispondenza)*. — 1. Le società che consentono l'esercizio del voto per corrispondenza possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

2. Il voto per corrispondenza è esercitato, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

3. Ferma restando la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 125-*quater* del Testo unico, la società emittente assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Art. 141 *(Esercizio del voto per corrispondenza)*. — 1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

2. La scheda deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea.

3. Il voto espresso resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

Art. 142 *(Adempimenti preliminari all'assemblea)*. — 1. La data di arrivo è attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonché sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea.

2. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca.

Art. 143 *(Svolgimento dell'assemblea)*. — 1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. In caso di mancata espressione del voto su una deliberazione, si applica quanto previsto dall'art. 138, comma 6.

3. Il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà per il caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, scegliendo tra:

a) la conferma del voto già espresso;

b) la modifica del voto già espresso o l'esercizio del voto indicando l'astensione, il voto contrario o il voto favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo amministrativo o da altro azionista;

c) la revoca del voto già espresso con gli effetti previsti dall'art. 138, comma 6.

In assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.

Art. 143-*bis (Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici)*. — 1. Lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2. Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 143-*ter (Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici)*. — 1. All'esercizio del voto espresso prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 143-*bis*, comma 1, lettera *c)*, si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.

2. Il voto può essere revocato con le stesse modalità con le quali è stato esercitato entro il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

3. La società garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell'assemblea, ivi compresa la data di ricezione.

4. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.

5. I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.».

9. Nella Sezione III, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, all'art. 144-*sexies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4:

le parole: «almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea»;

alla lettera *a)* le parole: «e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione» sono soppresse;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*bis*. Per le società cooperative le liste sono depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, anche se il relativo avviso di convocazione non sia stato ancora pubblicato.

4-*ter*. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

4-*quater*. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera *a)*, è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini indicati nei commi 4 e 4-*bis* sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies*, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando, per le società diverse dalle cooperative, quanto previsto dall'art. 141-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.».

10. Nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, all'art. 144-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1:

le parole: «senza indugio e comunque» sono soppresse;

la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «ventun»;

le parole: «organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «organi di amministrazione e controllo, ovvero almeno dieci giorni prima nelle società cooperative, mettono a disposizione».

11. Nella Sezione V, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*undecies* è abrogato.

12. Il punto 1 dell'Allegato 3E è sostituito dal seguente:

«1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo unico;

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;

c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo unico, le informazioni indicate nell'art. 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'art. 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;

le informazioni previste dalle lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

g) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.».

13. L'Allegato 5A è sostituito con un nuovo Allegato 5A (Allegato n. 1 alla presente delibera).

14. L'Allegato 5B è sostituito con un nuovo Allegato 5B (Allegato n. 2 alla presente delibera).

15. L'Allegato 5C è sostituito con un nuovo Allegato 5C (Allegato n. 3 alla presente delibera).

16. L'Allegato 5D è soppresso.

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto dal seguente punto:

II.l. In deroga a quanto previsto dall'art. 133-*bis*, comma 3, fino alla prima assemblea ordinaria annuale successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i costi relativi alle richieste di identificazione diverse da quella prevista nell'art. 133-*bis*, comma 2, sono posti interamente a carico dei soci richiedenti, ove lo statuto non disponga diversamente ai sensi dell'art. 133-*bis*, comma 1.

Milano, 14 dicembre 2010

Il presidente vicario: CONTI

ALLEGATO *1*

ALLEGATO 5
DELEGHE DI VOTO

ALLEGATO 5A

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico

Parte 1 di 2

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO
(*nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo*)

Il/la …………………………………………..…… *(denominazione/dati anagrafici)*
in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 dalla ……………………… ……..*(denominazione società emittente)*
eventualmente sostituito da .... *(denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti)*
procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il .... (*data*) con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data ……….....................

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore ... del ………... (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità ....
....
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

---

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)
....
....
....

MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la ………..................................... *(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
nato/a a .... il ...., residente a ………………… (*città*) in ………………………………………………………................... (*indirizzo*) C. F. …………………………………….

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. …………………………... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*
- eventuali codici identificativi ....

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n. ……………………. presso (*intermediario depositario*) ……………………………………………………............. ABI…………… CAB….………..

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)* …………………..................
sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA .... FIRMA ....

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a .... *(denominazione/dati anagrafici)* delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il ……….. dalla ……………………………..… *(denominazione società emittente)*

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° ....: FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) ....

2° ....: FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) ....

3° .... (in caso di voto di lista) LISTA N. ... [□ CONTRARIO □ ASTENUTO][1]
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) ....

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

B) Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega[2] il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: . FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
□ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[3]

2° deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: . FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
□ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[3]

3° deliberazione ……………………….......

(2) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)
(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[4], con riferimento alla

1° deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO[5]
□ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[6]

2° deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO[5]
□ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[6]

3° deliberazione …………………………………………………………………………………………………….

(4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)

(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)
(6) Tale facoltà può essere può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: □ FAVOREVOLE . CONTRARIO □ ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "*Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere*"

DATA ....   FIRMA ....

ALLEGATO *2*

ALLEGATO 5B

Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe[1]

Copertina - *Inserire la seguente avvertenza*

"La sollecitazione di deleghe é disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)".

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea

1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

3 - Materie all'ordine del giorno.

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, lettera d), del Testo unico e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile.

5 - Precisare che la suddetta documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III, del Regolamento Emittenti. Precisare che i soci, a norma dell'articolo 130 del Testo unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese.

Sezione II - Informazioni relative al promotore

1 - Denominazione e forma giuridica del promotore ovvero nome e cognome (in caso di persona fisica).

2 - Sede sociale ovvero domicilio (in caso di persona fisica).

3 - Qualora il promotore sia una persona giuridica, indicare i soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sulla società. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

4 - Descrizione delle attività esercitate.

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

[1] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

6 - Nel caso in cui il promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

7 - Nel caso in cui il promotore o società appartenenti al suo gruppo abbiano assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'emittente:
- indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di acquistare tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti;
- indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di vendere tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti.

8 - Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-*decies* del Testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

9 - Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

10 – Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-*decies*, comma 3, del Testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto.

Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, anche i relativi *curricula*), ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'emittente connessi alla sollecitazione.

3 - Evidenziare se il promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, evidenziare che la stessa è tenuta ad esercitare il voto anche se la delega non è rilasciata in conformità alle proprie proposte.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore; indicazione della possibilità che tale documento pervenga al promotore tramite l'ultimo intermediario.

3 - Indicazione del fatto che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore diverso dalla società emittente potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Indicazione del fatto che nel caso in cui si verifichino le predette circostanze di rilievo e il delegante non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente.

Inserire la seguente dichiarazione di responsabilità

"Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi della normativa vigente, il promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.
Il promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione".

Inserire la seguente indicazione

"Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione".

Data   Sottoscrizione del promotore

ALLEGATO *3*

ALLEGATO 5C
Modulo per la sollecitazione di deleghe

MODULO DI DELEGA
(*nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo*)

Il/la …………………………………………..…… *(denominazione/dati anagrafici del Promotore)*, eventualmente sostituito da .... *(denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti)* intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea ……………………… della ……............. *(denominazione società emittente)* convocata per il ....(*data*) con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data ………....................

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il .... (giorno precedente l'assemblea) con le seguenti modalità ....

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la ………..................................... *(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
nato/a a .... il ...., residente a ………………… (*città*) in ………………………………………………………….................. (*indirizzo*) C. F. …………………………………….

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. …………………………... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*
- eventuali codici identificativi ....

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse

DELEGA il promotore a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n. ……………………. presso (*intermediario depositario*) ……………………………………………….............. ABI…………… CAB….………..

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

1° proposta del Promotore.................. . RILASCIA LA DELEGA
□ NON RILASCIA LA DELEGA

2° proposta del Promotore.................. . RILASCIA LA DELEGA
□ NON RILASCIA LA DELEGA

3° ....

Qualora si verifichino **circostanze ignote**[1] all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla

1° proposta del Promotore
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta[2] [3]

2° proposta del Promotore
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta[2] [3]

3° ……………………......

(1) Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione
(2) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente
(3) In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

B) Se il promotore, diverso dalla società emittente, intende esercitare il voto anche se non in conformità alle proprie proposte, specificare le istruzioni della delega relativamente a ciascuna deliberazione **(*)**

1° .... FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° .... FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° ....

C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) **(*)**

1° .... FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° .... FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° .... (in caso di voto di lista) LISTA N. ... [CONTRARIO ASTENUTO][(4)]

(4) Contrario o astenuto per tutte le liste

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega[(5)] il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione
 CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(6)]

2° deliberazione
 CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(6)]

3° deliberazione ……………………........

(5) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)
(6) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), in caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[(7)], con riferimento alla

1° deliberazione
 CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO[(8)]
 AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(9)]

2° deliberazione
 CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO[(8)]
 AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(9)]

3° deliberazione …………………………………………………………………………………………………….

(7) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di

voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al promotore, se diverso dalla società emittente, a votare in modo difforme da quanto indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)
(8) Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)
(9) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

Il sottoscritto *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)* …………………..................
sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA .... FIRMA ....

10A15780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, con deliberazione n. 101 in data 16 dicembre 2010, ha nominato il dott. Pietro La Placa, Dirigente dell'Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione di Mercato, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 1° gennaio 2011.

10A15778

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, relativo al progetto di trasformazione a ciclo combinato della esistente sezione 4 della centrale di Ostiglia, presentato dalla società E.ON S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 0000964 del 13 dicembre 2010 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito il progetto di trasformazione a ciclo combinato della esistente sezione 4 della centrale di Ostiglia. Presentato dalla Societa' E.ON Spa, con sede in Via Amerigo Vespucci,2 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://www.minambiente.it/; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

10A15649

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione all'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 4 novembre 2010, l'Organismo «Istituto Giordano S.p.a.» con sede in Bellaria (Rimini) - cap. 47814 - Via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è stato abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo», «prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo» e «apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno» come specificato nel provvedimento DCPST/DD n. 158.

Il suddetto provvedimento è sostituito dal decreto dirigenziale n. 158/V1/10 - posizione GIO/016/3302/11/10 DPC emesso in data 17 dicembre 2010.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - ultime disposizioni».

10A15650

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a Doc «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Falerio Dei Colli Ascolani» o «Falerio»;

Ha espresso nel corso della riunione del 23 settembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della DOC "Falerio".

Disciplinare di produzione

Articolo 1.

La denominazione di origine controllata «Falerio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Falerio"
"Falerio" Pecorino.

Articolo 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano toscano dal 20 al 50%;
Passerina dal 10 al 30%;
Pecorino dal 10 al 30%.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.
Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Pecorino: minimo 85%.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.

Articolo 3.

Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata "Falerio" devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
Per la tipologia "Falerio" la densità dei ceppi per ettaro deve essere almeno di 2200.

Per la tipologia “Falerio” Pecorino i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di produzione dovranno avere almeno una densità di 3000 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» non deve essere superiore a tonnellate 13 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nella tipologia “Falerio” Pecorino non deve essere superiore a tonnellate 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20 % il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata .
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero attuale territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Fermo
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nelle diverse tipologie un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
E’ ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali

Articolo 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino più o meno tenue;
- odore: lievemente profumato;
- sapore: secco, sapido, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio Pecorino», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: tipico, caratteristico secco, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.

Alla denominazione di origine controllata «Falerio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra", «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Sui recipienti di capacità fino a litri 3 contenenti il vino «Falerio» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
È consentito inoltre, per la sola tipologia "Falerio", l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

11A00112

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC Locorotondo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Locorotondo» ;

Ha espresso nel corso della riunione del 13 ottobre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ LOCOROTONDO”

Articolo 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata “Locorotondo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Locorotondo” anche nelle tipologie superiore e riserva;

“Locorotondo” Spumante;

“Locorotondo” Passito ;

“Locorotondo” Verdeca;

“Locorotondo” Bianco d’Alessano;

“Locorotondo” Fiano .

Articolo 2

(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Verdeca b. per almeno il 50% e Bianco di Alessano b. per almeno il 35%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni autoctoni a bacca bianca (individuati dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.2 della legge 20 febbraio 2006 n. 82) idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” e “Salento-Arco Jonico” (definiti nell’allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003), presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 15% della superficie iscritta all’albo dei vigneti.

La denominazione di origine controllata “Locorotondo” nelle tipologie superiore e riserva è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione di vitigno.

La denominazione di origine controllata “Locorotondo” Spumante è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione di vitigno.

La denominazione di origine controllata "Locorotondo” Passito è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione di vitigno.

La denominazione di origine controllata “Locorotondo” con la specificazione dei vitigni Verdeca , Bianco di Alessano e Fiano è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve dei medesimi vitigni presenti nei vigneti, composti in ambito aziendale, per almeno l’ 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” e “Salento-Arco Jonico” (definiti nell’allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003), presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 15% della superficie iscritta all’albo dei vigneti.

Articolo 3

(Zona di produzione delle Uve)

La zona di produzione del vino “Locorotondo” comprende gli interi territori dei comuni di: Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano che resta così delimitato: partendo dal confine territoriale Locorotondo – Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta località (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all’incrocio con la strada statale 172.

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

- Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Locorotondo" devono essere quelle della zona o, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

- Densità di impianto. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500.

- Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

- Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia vini	**Produzione uva T/Ha**	**Titolo alcol. vol. nat. minimo**
"Locorotondo"	13,00	9,50
"Locorotondo" Superiore	10,00	11,00
"Locorotondo" Riserva	13,00	9,50
"Locorotondo" Spumante	13,00	9,50
"Locorotondo" Passito	13,00	9,50
"Locorotondo" Verdeca	13,00	10,00
"Locorotondo" Bianco di Alessano	13,00	10,00
"Locorotondo" Fiano	13,00	10,00

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purchè l'eccedenza produttiva non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

- Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di appassimento delle uve devono essere effettuate all'interno dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su richiesta degli interessati, sentito il parere del Comitato Nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei vini , può, altresì, consentire che le medesime operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione, a condizione che le medesime cantine dimostrino di aver prodotto, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, vini ottenuti con le uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare e provenienti dalla zona di produzione di cui all'articolo 3.

- Elaborazione – La tipologia "Locorotondo" Spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Per la tipologia "Locorotondo" Riserva il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a un anno e può essere immesso al consumo soltanto dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

La tipologia "Locorotondo" Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed attrezzature permesse dalla normativa in materia.

Tale procedimento deve assicurare un contenuto zuccherino non inferiore a 250 g/l.

- Arricchimenti e colmature. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all' art. 1, ad esclusione della tipologia passito, con mosti concentrati ottenuti da uve della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Per tutte le tipologie qualora sia prevista una fase di invecchiamento, è ammessa la colmatura del 5% con tutti i vini aventi diritto alla DOC.

- Resa uva/vino. Per tutte le tipologie dei vini a Doc "Locorotondo", ad esclusione del Passito, la resa massima dell'uva in vino compreso l'eventuale arricchimento, non deve superare il 70%. Tale limite è al netto della presa di spuma relativa alla tipologia spumante. Qualora la resa uva/vino superi tale limite ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini a Indicazione Geografica Protetta nell'ambito geografico delimitato.

Se si supera il suddetto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La resa massima dell'uva in vino per la tipologia Passito, non deve essere superiore al 60% riferito a uva fresca. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica Protetta nell'ambito geografico delimitato.

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Locorotondo"

Colore: giallo paglierino tenue talvolta tendente al verdolino;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Locorotondo" Superiore

Colore:giallo paglierino talvolta tendente al verdolino;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

“Locorotondo” Riserva

Colore: giallo paglierino;

Odore: delicato, caratteristico con leggeri sentori speziati;

Sapore: asciutto pieno ed armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

“Locorotondo” Spumante

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini;

Odore: delicato e fine;

Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da extrabrut a dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Locorotondo” Passito

Colore: giallo da paglierino intenso a dorato;

Odore: caratteristico, intenso;

Sapore: dolce, armonico, vellutato e caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% Vol. di cui almeno il 12 % Vol. effettivo;

Acidità totale minima: 4 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Acidità volatile massima: 1,5 g/l

“Locorotondo” Verdeca

Colore:giallo paglierino tenue talvolta con riflessi verdolini;

Odore: delicato e persistente;

Sapore: secco, fresco ed equilibrato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l

"Locorotondo" Bianco di Alessano

Colore: giallo paglierino;

Odore: fine e persistente;

Sapore: secco, equilibrato, talvolta sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Locorotondo" Fiano
Colore: giallo paglierino talvolta con riflessi dorati;

odore: caratteristico, intenso e persistente;

Sapore: secco, armonico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % Vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionali vini DO e IGT – modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco non riduttore.

Articolo 7

(etichettatura, designazione e presentazione)

Qualificazioni: Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per tutte le tipologie, ad esclusione dello spumante è obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta.

Articolo 8

(confezionamento)

Le tipologie “Locorotondo”, “Locorotondo Verdeca”, “Locorotondo Bianco di Alessano” e “Locorotondo Fiano” devono essere confezionate in recipienti di vetro.

Possono essere utilizzati altresì contenitori alternativi al vetro tipo “bag in box”, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non inferiore a litri 2 e non superiore a litri 5.

Per l’immissione al consumo della tipologia “Locorotondo” nelle versioni Riserva e Superiore, nonché per la tipologia “Locorotondo” Passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri aventi chiusure con tappo raso bocca in sughero o sostanze inerti.

11A00113

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo denominato Eurocert S.r.l., in Granarolo dell'Emilia, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 10 dicembre 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 12 luglio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Eurocert Sr.l. con sede legale in Via dell'artigianato, 30 - 40057 Granarolo dell'Emilia (Bologna).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A15652

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo VIR S.r.l., in Catania.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VIR Srl, Via Messina, 244 - Catania.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 dicembre 2010.

10A15743

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo R.P.S. S.r.l., in Cagliari.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

R.P.S. Srl, via Koch, 5 – Cagliari.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 dicembre 2010.

10A15744

Rinnovo dell' abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Triveneto S.r.l., in Covolo di Pederobba.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Triveneto Srl, Via Erizzo, 56 - Covolo di Pederobba (Treviso).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 dicembre 2010.

10A15745

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. con annesso PEEP del comune di Ostuni

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2589 del 30/11/2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la Variante al P.R.G. con annesso PEEP *ex lege* 167/1962 del Comune di Ostuni adottata con Del. di C.C. n. 53 del 20 dicembre 2006, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 14/2010 ed ha rilasciato il parere paesaggistico a condizioni ex art. 5.03 delle N. T.A. del PUTT, in deroga alle stesse N.T.A. ai sensi dell'art. 5.07.

10A15648

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante: «Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2010).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento Ordinario, all'Allegato 1 - Atti normativi abrogati, alla pagina 1199, la riga contrassegnata dal n. Elenco

43357	REGIO DECRETO	1796	15/10/1925	LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1796 - Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume.

e, alla pagina 1455, la riga contrassegnata dal n. Elenco

57959	REGIO DECRETO	1404	20/07/1934	LEGGE 20 luglio 1934, n. 1404 - Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

devono intendersi espunte.

11A00127

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 dicembre 2010, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2011).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata alla pagina 51, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «*6 dicembre 2010*».

11A00090

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-04) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.